



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 589

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 marzo 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 9

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 23

Sottocommissione per i pareri » 32

2^a - Giustizia:

Plenaria » 36

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36). » 46

5^a - Bilancio:

Plenaria » 47

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 49

7^a - Istruzione:

Plenaria » 53

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 81

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i>	»	93
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	94
<i>Plenaria</i>	»	94
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	97
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178)</i>	»	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	»	110

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Sottocommissione per l'Accesso</i>	<i>Pag.</i>	111
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>XI Comitato (Riunione n. 22)</i>	»	116
<i>IX Comitato (Riunione n. 4)</i>	»	116
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	117

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	119

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore De Gregorio ha inviato alla Giunta copia di un esposto-denuncia da lui indirizzato al Procuratore della Repubblica di Roma. Informa altresì che il senatore Casson non sarà presente alla seduta perché in missione all'estero.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 24) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 2 novembre 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 24, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 3126/11 RGNR – n. 9252/11 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cagliari.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole GUZZANTI.

Gli pongono domande i senatori MALAN (*PdL*) e ADAMO (*PD*).

Congedato l'onorevole Guzzanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta prosegue l'esame iniziato nella seduta del 21 dicembre 2010 e ripreso nella seduta del 7 marzo 2012.

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), informa che la Giunta si è occupata della domanda di autorizzazione in esame nella seduta del 21 dicembre 2010. In tale occasione fu svolta una relazione nella quale si precisò che la richiesta di autorizzazione proveniente dall'Autorità giudiziaria riguarda 10 conversazioni telefoniche nelle quali l'onorevole Mastella aveva come interlocutori soggetti nei cui confronti si svolgevano le intercettazioni. Secondo la valutazione del giudice tali intercettazioni erano non solo indirette, ma anche occasionali, in quanto non era prevedibile che di esse fosse parte un parlamentare. Il GIP di Napoli ha ritenuto, infatti, che in base a tutti i criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si deve escludere che vi fosse la possibilità di acquisire preventivamente l'autorizzazione del Senato. La richiesta è quindi formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 concernente le cosiddette autorizzazioni successive.

Precedentemente, il Senato – su proposta conforme della Giunta – aveva in relazione al medesimo procedimento penale deliberato di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per l'omissione di ogni comunicazione al Senato concernente tale procedimento. In attesa della decisione della Corte costituzionale la Giunta decise di rinviare l'esame della richiesta relativa alle intercettazioni telefoniche.

In data 14 febbraio 2012 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Senato e, conseguentemente, il GIP di Napoli ha inviato un'istanza al Presidente del Senato per sollecitare il riavvio dell'esame della sua richiesta originaria.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invitare l'onorevole Mastella in audizione ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 27) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gasparri per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che il documento in titolo – trasmesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – prevale sulla precedente comunicazione inviata dal senatore Gasparri relativamente al medesimo procedimento penale, deferita in data 13 febbraio 2012 e annunciata in Aula il giorno successivo. Pertanto, l'esame della Giunta verterà sul Documento IV-ter, n. 27.

Il relatore, senatore SANNA (PD), comunica che in data 6 marzo 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 27, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Maurizio Gasparri, con riferimento al procedimento penale n. 41902/11 RGNR – n. 6182/12 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

Il procedimento in questione concerne le denunce presentate distintamente dagli onorevoli Antonio Di Pietro e Walter Veltroni a seguito di alcune dichiarazioni ritenute dagli stessi diffamatorie rilasciate ad organi di informazione dal senatore Gasparri. In data 27 febbraio 2012 il Gip di Roma ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato in relazione alla eccezione di insindacabilità, formulata dal senatore Gasparri, e la conseguente sospensione del procedimento.

La Giunta delibera quindi di invitare il senatore Gasparri in audizione ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 23) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Oliva, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SANNA (PD), informa che in data 24 ottobre 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 23, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Vincenzo Oliva, con riferimento al procedimento penale n. 6854/10 RGNR – n. 917/11 RG GIP – n. 3182/11 RGT, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Palermo per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

Il procedimento in questione concerne la denuncia presentata dal senatore Firrarello nei confronti del senatore Oliva in relazione ad alcune dichiarazioni attribuite a quest'ultimo e riportate nel quotidiano «Giornale di Sicilia» ritenute dal ricorrente lesive della propria onorabilità.

Nell'udienza del 10 ottobre 2011 la III Sezione penale del Tribunale di Palermo non ha ritenuto sussistente il collegamento necessario tra le dichiarazioni in contestazione e le funzioni di parlamentare svolte dall'imputato e ai sensi della legge n. 140 del 2003 ha sospeso il giudizio e trasmesso copia degli atti al Senato.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Oliva ha richiesto di essere audito in una prossima seduta della Giunta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2347) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2657) SANNA ed altri. – Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali

(2662) CASSON ed altri. – Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo

(2771) D'ALIA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2780) QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

(2790) RUTELLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale

(2802) D'ALIA e SERRA. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo

(2810) MARITATI e DELLA MONICA. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo*

(3037) PALMA ed altri. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2662 e 3037, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2347, 2657, 2771 e 2780; congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2790, 2802 e 2810 e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 2347, d'iniziativa della senatrice Della Monica e di altri senatori, recante modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni amministrative. Esso prevede l'incandidabilità per i magistrati che abbiano prestato servizio nei trentasei mesi antecedenti al giorno fissato per la presentazione delle liste o al giorno di assunzione della carica di assessore, a eccezione dei magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori. I magistrati candidati e non eletti non possono prestare servizio nelle sedi o negli uffici con competenza territoriale sui comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali nei trentasei mesi successivi; il divieto è esteso a cinque anni per i magistrati eletti, una volta terminato il mandato elettorale.

Il disegno di legge n. 2657, d'iniziativa del senatore Sanna e di altri senatori, propone una disciplina analoga, ma stabilisce che i magistrati candidati non eletti non possano prestare servizio per cinque anni dalla data di celebrazione delle elezioni; anche il disegno di legge n. 2771, d'iniziativa del senatore D'Alia e di altri senatori, reca una disciplina analoga.

Il disegno di legge n. 2780, d'iniziativa del senatore Quagliariello, che reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introduce una disciplina uguale a quella proposta dalle iniziative esposte precedentemente: e precisa che i magistrati eletti non possono esercitare funzioni giudiziarie nei cinque anni successivi alla cessazione del mandato e sono collocati nei ruoli amministrativi del Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero.

Il disegno di legge n. 2790, d'iniziativa del senatore Rutelli e di altri senatori, propone una disciplina organica che riguarda anche il caso di elezione al Parlamento europeo e a quello nazionale, come pure il disegno di legge n. 2802, d'iniziativa dei senatori D'Alia e Serra, che non prevede l'eccezione contemplata dagli altri disegni di legge a favore dei magistrati delle giurisdizioni superiori: in caso di candidatura o comunque al termine della durata della carica elettiva sono ricollocati in ruolo anche in soprannumero e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. L'articolo 4 di quest'ultimo disegno di legge reca la disciplina applicabile ai magistrati onorari i quali, in caso di candidatura

e dopo la cessazione dalla carica, non possono esercitare le funzioni per un periodo di tre anni.

Infine, il disegno di legge n. 2810, d'iniziativa dei senatori Maritati e Della Monica, è volto a integrare le disposizioni del disegno di legge n. 2347, per quanto riguarda le cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PALMA (*PdL*), in riferimento alle notizie apparse su un organo di informazione, che ha ripreso le osservazioni svolte nella seduta precedente dal senatore Li Gotti, secondo il quale il suo interesse personale sarebbe coinvolto nella trattazione dei disegni di legge in titolo. Al riguardo, sottolinea di essersi dimesso dalla magistratura nell'ottobre 2011, all'atto della nomina a Ministro della giustizia, per cui il contenuto normativo del provvedimento non potrebbe riguardarlo in alcun modo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) precisa che le osservazioni svolte nella seduta precedente, ora richiamate dal senatore Palma, si riferivano alla condizione personale dei relatori e non degli altri senatori delle Commissioni riunite ed erano dirette a salvaguardare il prestigio e l'autorevolezza della sede parlamentare.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che le osservazioni del senatore Li Gotti fossero opportune, in quanto riferite alla condizione personale dei relatori, se magistrati ancora in carica. Qualora il relatore Casson intenda rimettere l'incarico, il Presidente dovrà procedere alla nomina di un altro relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*), pur comprendendo le cautele proposte dal senatore Li Gotti, esclude che la posizione dei relatori e di tutti i senatori della Commissione sia incompatibile con le decisioni da assumere nell'esame dei disegni di legge in titolo, che, peraltro, propongono una disciplina assai restrittiva. Al contrario, nel dibattito sarà di grande aiuto l'esperienza maturata dai alcuni colleghi nella loro attività come magistrati.

Il senatore PALMA (*PdL*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco e invita la Presidenza a contattare, anche informalmente, l'altro relatore, senatore Casson: nel caso in cui egli intenda rimettere il mandato di relatore per motivi di opportunità, è auspicabile che quel mandato sia affidato immediatamente ad altro senatore, in modo che la discussione generale possa proseguire senza ostacoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Esame e rinvio)

Il presidente della 6^a Commissione BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) informa le Commissioni riunite che, nella corrente seduta, si procederà allo svolgimento della relazione per le parti di competenza della 6^a Commissione, mentre la relazione del presidente Azzollini, sulle parti di competenza della 5^a Commissione permanente, sarà svolta nella seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 14 marzo.

Comunica quindi le determinazioni che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite ha assunto all'unanimità nella riunione dell'8 marzo scorso: si è convenuto di dedicare le sedute convocate nella corrente settimana alla discussione sulle linee generali del provvedimento in titolo per concludere tale fase procedurale, in via indicativa, nella seduta delle ore 9 di giovedì prossimo, 15 marzo, con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore 13 di venerdì 16 marzo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore per la 6^a Commissione, illustra i contenuti del decreto-legge in esame, che reca disposizioni in materia tributaria, con il dichiarato obiettivo di semplificare le norme, facilitando il rapporto tra fisco e contribuente, e di incrementare l'efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria e fiscale, nelle sue varie articolazioni, nonché disciplinare vari settori di interesse fiscale, come il catasto, la fiscalità locale e i giochi pubblici.

Procede a illustrare le disposizioni di competenza della 6^a Commissione, a partire dall'articolo 1, il quale, ai commi da 1 a 4, prevede che in caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Inoltre, modificando le disposizioni relative alla rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti. Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già accordata, la società Equitalia S.p.A. non potrà più procedere all'iscrizione di ipoteca. Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.

Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, con contenzioso in atto ovvero con una rateizzazione già in corso, riconoscergli la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti o variabili. L'espressione «crediti di natura patrimoniale» sembrerebbe circoscrivere tale disposizione a crediti maturati per l'attività di natura privatistica degli enti pubblici dello Stato. Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali. Sempre all'articolo 1, i commi 5 e 6 consentono ai contribuenti ammessi alle rateizzazioni di debiti tributari di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, superando il criterio di inadempienza ai fini della partecipazione alle gare dei soggetti ammessi alla rateizzazione.

Passando all'articolo 2, si sofferma sul comma 1, il quale prevede che, in caso di inosservanza di adempimenti meramente formali da parte del contribuente – in possesso comunque dei requisiti sostanziali – sia possibile presentare le comunicazioni richieste o assolvere agli adempimenti previsti per accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari a termini scaduti (purché entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento). In tal caso, però, si applica una sanzione pari a 258 euro (articolo 11, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 1997). Sarebbe opportuno peraltro specificare, anche in via amministrativa, le fattispecie in-

teressate dalla disposizione in commento, facendo presente che non sembrerebbe applicarsi la facilitazione prevista ai casi di domande o comunicazioni la cui scadenza del termine preclude automaticamente la fruizione del beneficio (ad esempio il termine per la presentazione della domanda per fruire del credito d'imposta). Il comma 2 dell'articolo 2 fa salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto). Il comma 3 prevede che in caso di cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dalla società consolidante – dei dati riferibili ai cessionari non determina l'inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco. Si applica, però la sanzione nella misura massima prevista. Il comma 4 dispone che la trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d'intento debba essere effettuata entro il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d'intento, in sospensione d'imposta invece che entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione. Il comma 5 reca modifiche finalizzate ad armonizzare la disciplina fiscale rispetto a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. Il comma 6 semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni, rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione di importo superiore ai 3.000 euro. Limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA si prevede la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'intero anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione. In sostanza dal 1° gennaio 2012, si reintroduce l'elenco clienti-fornitori. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa. Il comma 7 elimina l'obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria. Il comma 8 introduce la soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi *black list* (articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 2010). I commi 9 e 10 intervengono in materia di accise, prevedendo la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità. I commi 11 e 12 invece introducono semplificazioni nel settore delle birrerie artigianali (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri). In particolare, viene previsto che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Il comma 13 reca semplificazioni degli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili.

Commenta quindi l'articolo 3, che reca disposizioni di facilitazione per imprese e contribuenti. Il comma 1 prevede che per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all'uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro). Vengono poi previste le disposizioni attuative della deroga in parola. I commi 3 e 4 differiscono alla data del 1° maggio 2012 l'efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011). Opportunamente si prescrive un regime di massima pubblicità presso gli sportelli aperti al pubblico degli enti interessati. Inoltre, viene specificato che la nuova disposizione non si applica per chi si è già adeguato aprendo un conto corrente o un libretto di risparmio. La norma è finalizzata a consentire un margine temporale maggiore per l'attuazione di una disciplina della quale occorre attenuare, o meglio, eliminare ogni elemento di difficoltà tenendo conto della platea dei soggetti interessati. Il comma 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, innovando in materia di limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, prevedendo una deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile in materia. Pertanto, per importi fino a 2000 euro si fissa il limite di pignoramento di un decimo; per cifre da 2000 e fino a 5.000 euro, il limite è fissato in un settimo. Resta invece ferma la previsione del codice di procedura civile per somme dovute eccedenti i 5.000 euro. Per quanto attiene all'espropriazione immobiliare, si prevede che essa non possa essere avviata per somme dovute inferiori alla soglia di 20.000 euro ovvero se il valore del bene è inferiore alla stessa cifra. Analogamente, l'ente di riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria per crediti inferiori a 20.000 euro, chiarendosi tra l'altro che lo strumento della garanzia è finalizzata esclusivamente ad assicurare la tutela de credito da riscuotere, non essendo quindi preordinata necessariamente alla procedura esecutiva. I commi 6 e 7 regolano poi l'entrata in vigore della nuova disposizione (articolo 77, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e l'abrogazione dell'assetto vigente (articolo 7, comma 2, lettera *gg-decies*, del decreto-legge n. 70 del 2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. I commi 8 e 9, sempre a fini di semplificazione e in considerazione dei modesti importi considerati, prevedono, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Per evidenti motivi di economicità dell'azione amministra-

tiva, si prevede il raddoppio della soglia al di sotto della quale l'ente di riscossione abbandona la pretesa tributaria: la soglia di esigibilità di un credito tributario passa dagli attuali 16,53 a 30 euro. Al di sotto di questa cifra non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento (commi 10 e 11). Il comma 12 interviene sulle modalità di arrotondamento degli importi indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta, rispetto a quanto previsto per la altre dichiarazioni, incrementando in tal modo la capacità e l'efficacia dei controlli automatici. Il comma 13 apporta modifiche alla disciplina delle officine elettriche, prevedendo, in sintesi, che gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, possano corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale. Il comma 14 estende anche alle imprese assicurative l'obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all'Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica, secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011. Viene abrogata l'imposta di bollo pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie di *money transfer* e altri agenti in attività finanziaria. Si tratta di un'imposta introdotta nel 2011, in controtendenza con gli obiettivi sottoscritti nel corso del vertice G8 di l'Aquila, di facilitare le rimesse all'estero riducendo i costi di trasferimento: l'abrogazione si giustifica anche con l'obiettivo di evitare effetti di spiazzamento ed elusione dell'imposta verso canali di trasferimento non ufficiali (comma 15). Il comma 16 stabilisce che, come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale dell'AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in Gazzetta Ufficiale).

L'articolo 4 reca norme in materia di fiscalità locale. Viene anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione (comma 1). Si prevede la possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto, di competenza delle province, anche a quelle delle Regioni a statuto speciale (comma 2). A partire dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'IMU spettante al comune è riversato dallo stesso entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI - IFEL (comma 3). Il comma 4 abroga, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali: si tratta di una norma che supera le incertezze manifestatesi sulla permanenza o meno del blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi in parola, facendo comunque salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relative all'anno d'imposta 2012, emanate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. I commi 5 e 6 intervengono in ma-

teria di trasferimenti agli enti locali, prevedendo, rispettivamente, il trasferimento a comuni delle regioni a statuto speciale delle quote di rimborso per ICI prima casa non versato, dopo l'introduzione dell'IMU, e l'erogazione per il 2012 di trasferimenti di competenza del Ministero dell'interno ancora dovuti. I commi 10 e 11 prevedono la soppressione, nelle regioni a statuto speciale, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (per uso abitativo) in favore dei comuni e non delle province, in analogia con quanto già previsto per le regioni a statuto ordinario. Il comma 12, in coordinamento con la deducibilità, ai fini IRPEF, dell'IRAP gravante sul costo del lavoro, introdotta con il decreto-legge 201 del 2011, affida all'Agenzia delle entrate il potere di definire le modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative ai periodi di imposta anteriori al 2012.

Successivamente si sofferma sull'articolo 5, che reca disposizioni in materia di studi di settore, versamenti tributari, sistema informativo della fiscalità ed Equitalia Giustizia. Il comma 1, prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (invece che entro il 31 marzo, termine attualmente in vigore), delle eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Con i commi 2 e 3 vengono anticipati i termini di versamento dell'imposta di bollo virtuale e delle imposte sulle assicurazioni, dal 30 novembre al 16 aprile di ogni anno. La norma interessa le banche, gli intermediari finanziari, la società Poste S.p.A. e le compagnie di assicurazione. La disposizione recata dal comma 8 dello stesso articolo 5, colma una lacuna normativa disciplinando le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del fondo Unico Giustizia.

L'articolo 6 interviene in materia di attività e certificazioni catastali. Il comma 1 interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, dall'altro, aggiungendo il comma 3-*bis* al medesimo articolo. Il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell'Agenzia del territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare. In sostanza, la nuova disposizione recita «l'Agenzia gestisce l'Osservatorio del mercato immobiliare». Si specifica inoltre che – ferme restando le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio – i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi per il settore pubblico allargato, rappresentano una competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio; lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. Il comma 2 consente all'Agenzia del territorio di procedere alla determinazione di una superficie convenzionale per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, ai fini dell'applicazione del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni concernenti l'uso del suolo. Infine il comma 5 esclude dall'autocertificazione le certificazioni rilasciate dagli uffici dell'Agenzia del territorio attestanti l'elenco delle formalità eseguite sugli immobili.

Dopo aver segnalato l'articolo 7, che reca disposizioni relative al parere del Consiglio di Stato su determinati atti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si sofferma sull'articolo 8, che reca misure di contrasto all'evasione. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo. La modifica in questione sostituisce il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una disposizione più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile. La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva. Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-*bis* previgente si siano resi definitivi. Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità della presente disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore. Il comma 5 prevede l'applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera d-*ter* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza. Lo scopo che intende perseguire il

comma 6 è costituito dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. L'intervento si concretizza nell'introduzione della possibilità per la Guardia di finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997. La disposizione di cui al comma 7 prevede l'obbligo di comunicare le infrazioni, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il comma 8 introduce la possibilità per l'Agenzia delle entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi. La norma sembrerebbe far riferimento alle segnalazioni effettuate dai contribuenti-clienti. La norma di cui al comma 9 ha lo scopo di ottimizzare il procedimento relativo alle partite IVA inattive, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività. Con il comma 10 si provvede a unificare i termini per le attività di controllo relativamente alla cedolare secca introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto per i redditi derivanti dalla locazione degli immobili un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Il comma 11 dell'articolo 8 abroga la facoltà dei soggetti in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili: l'abrogazione si rende necessaria poiché, a decorrere dal 2013, saranno introdotte altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili. Con le disposizioni di cui al comma 12 si introducono modifiche alla disciplina degli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS. I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero. In particolare il comma 13 prevede espressamente che i conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo proporzionale. La norma, inoltre, chiarisce che per i fondi pensione e sanitari la prevista esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse. Viene poi prevista la proroga al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Con la modifica introdotta nel comma 11 dell'articolo

19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *d*), per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso, troveranno applicazione le norme relative alle imposte sui redditi anziché quelle in materia di imposta di bollo. Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta. Si segnalano poi due novità: la prima riguarda la previsione di una esclusione oggettiva (se l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non supera euro 200) dal pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili situati all'estero. La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. Il nuovo comma 15-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *f*) prevede la riduzione dell'imposta, dallo 0,76 allo 0,4 per cento del valore degli immobili, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea, si consente di dedurre dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale. Si prevede, inoltre, che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea, l'imposta sul valore delle attività finanziarie sia in cifra fissa e non proporzionale analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica. Va segnalato inoltre che il nuovo comma 23-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *i*) chiarisce che relativamente alle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 recano misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. Il comma 18 prevede che la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale se superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Per i riscontri positivi dell'applicazione della legge previgente si è ritenuto di estendere l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ad una più ampia platea di soggetti, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012. È stato quindi esteso l'obbligo anche ai crediti compresi nella fascia da 5.000 a 10.000 euro annui. Per agevolare il contrasto alle forme di evasione nei confronti dei soggetti che utilizzano la veste giuridica de-

gli enti non commerciali per mascherare vere e proprie imprese commerciali, viene favorito (con il comma 22) l'accesso finalizzato alle verifiche. Con il comma 23 allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa viene soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Procede a illustrare i contenuti dell'articolo 9, finalizzato a potenziare l'accertamento in materia doganale. La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita) circa le fatturazioni dei dati di consumo. Il comma 3 prevede che i crediti dello Stato costituiti da risorse proprie tradizionali siano equiparati, ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Indi si sofferma sull'articolo 10, concernente il potenziamento dell'accertamento in materia di giochi. I commi da 3 a 7 prevedono disposizioni in materia di scommesse ippiche. In particolare con l'adozione di un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si tende a razionalizzare e rilanciare il settore, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero per le politiche agricole, ASSI e AAMS). Il comma 4, interviene in tema di posta unitaria minima delle scommesse ippiche. Per quanto attiene al comma 5, si segnala in particolare (alla lettera *b*) la riduzione delle somme dovute dai concessionari per porre termine alla questione relativa ai «minimi garantiti» per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello. Segnala peraltro l'ampiezza della disposizione delegata ai sensi del comma 3 rispetto ai microinterventi dei commi 4 e 5. Il comma 8 abroga la norma che prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo. Il comma 9 prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, sono quelle del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011. In particolare tale decreto è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Lo stesso, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui.

L'articolo 11 reca una serie di modifiche in materia di sanzioni amministrative. Con il comma 1 si introduce una specifica sanzione pecuniaria, invece della deducibilità, per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i re-

quisiti *pex* e delle minusvalenze su dividendi non tassati. I commi 2 e 3 recano modifiche di coordinamento. Per rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, occorre elevare l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale. Con il comma 4 si stabiliscono nuovi criteri di calcolo per la sanzione amministrativa se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento. La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli. I commi 5 e 6 rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l'attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. Occorre rafforzare il dispositivo sanzionatorio, rendendolo più adeguato agli importi dell'imposta in questione e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli. Il comma 7 è finalizzato ad inasprire le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale. Il comma 8 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008 recante norme in materia valutaria, rafforzando le potestà e gli strumenti di controllo di condotte illecite.

Infine, l'articolo 12 riguarda il contenzioso in materia tributaria e la riscossione. Con i commi 1 e 2 viene modificata la disciplina delle procedure per le controversie doganali. Per quanto riguarda la presentazione d'istanza di revisione all'accertamento doganale i commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

Riservandosi un più ampio intervento in sede di replica, ritiene doveroso anticipare alcune considerazioni di merito sul valore e il significato del decreto-legge. In particolare, pur non disconoscendo la rilevanza degli interventi da esso previsti, sottolinea tuttavia che l'attività di analisi e di intervento da parte del Senato nell'ambito dell'ordinamento tributario non possono sicuramente limitarsi alla tipologia delle misure proposte dal Governo, dal momento che esse sembrano avere un impatto alquanto contenuto sulle criticità del sistema fiscale nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

363^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che, a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2746 (Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2784) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione prosegua la discussione generale sui disegni di legge in titolo, in modo da consentire che il dibattito in corso fra alcune forze politiche e di cui si ha notizia dagli organi di informazione possa essere quanto prima ricollocato nella sede propria, che è quella parlamentare. A tal fine, l'argomento potrà essere trattato anche nelle prossime settimane.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) *Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) *PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) *PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(29) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) *Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) *Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) CUFFARO. – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) PERDUCA ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) CHITI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) ESPOSITO ed altri. – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) RUTELLI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) RUTELLI ed altri. – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) CECCANTI ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) MUSSO. – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – *Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) SANNA ed altri. – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) BIANCO. – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) **QUAGLIARIELLO ed altri.** – *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) **Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) **BELISARIO ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) **PETERLINI.** – *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) **BENEDETTI VALENTINI.** – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) **TOMASSINI.** – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) **DEL PENNINO ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) **DEL PENNINO ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) **CECCANTI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3037 e 3122, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3076 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3076, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3037 e 3122 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **MALAN (PdL)** si sofferma sul disegno di legge n. 3076 che, su sua proposta, la Commissione conviene di trattare congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La proposta dei senatori **Del Pennino ed altri** reca modifiche solo al testo unico delle leggi per l'elezione del Senato e prevede che il territorio

di ciascuna Regione sia ripartito in collegi uninominali in numero pari ai seggi assegnati a quella stessa Regione. Dopo l'attribuzione provvisoria dei seggi ai gruppi di candidati collegati in base alla cifra elettorale raccolta, si verifica se un gruppo di candidati ha ottenuto il 50,01 per cento dei voti nell'ambito della Regione. In caso positivo, se quel gruppo ha conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, i restanti seggi sono attribuiti con metodo proporzionale; si procede nello stesso senso qualora nessun gruppo di candidati abbia raggiunto il 50,01 per cento dei voti. Qualora invece il gruppo maggioritario non abbia conseguito il 55 per cento dei seggi, gli viene assegnato un numero di seggi ulteriore fino a conseguire il 55 per cento dei seggi assegnati.

Il PRESIDENTE annuncia che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sarà mantenuto in esame anche nelle prossime settimane, in analogia con quanto convenuto per l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riforma del Parlamento e forma di governo, per assicurare che il dibattito politico si svolga nella sede parlamentare. Inoltre, potrà essere nominato un secondo relatore, come è prassi nella Commissione in occasione dell'esame di argomenti di particolare rilievo critico.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(796) CAFORIO ed altri. – Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7^a Commissione sul disegno di legge e sul nuovo testo del relatore. Esame. Parere contrario)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. Rileva che il nuovo testo proposto dal relatore presso la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 1, prevede che l'obbligo di svolgere i corsi di insegnamento di attività motorie sotto la responsabilità di un soggetto in possesso di titolo universitario non si applica alle strutture site nelle zone di montagna, nelle isole minori e nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale norma, a suo avviso, è incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) nota che l'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore introduce un obbligo che è in contrasto con le disposizioni anche più recenti e largamente condivise, dirette a semplificare lo svolgimento di attività lavorative e professionali. Nè appare congrua la motivazione sottesa alla proposta di escludere quell'obbligo per

i comuni più piccoli, nelle zone di montagna e nelle isole minori. Infine, osserva che la materia trattata dal disegno di legge, cioè la formazione e l'istruzione professionale, rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva regionale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) condivide le osservazioni critiche svolte dalla senatrice Incostante. A suo avviso, attribuendo alla laurea in attività motorie o sportive e ai titoli equiparati un valore abilitante, quale si evince dalla previsione di cui all'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore, si entrerebbe in contrasto con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto un esame di Stato. In ogni caso, la costituzione di un elenco regionale dei soggetti abilitati andrebbe in senso contrario alle disposizioni più recenti dirette a promuovere un più libero accesso all'esercizio delle attività professionali. Infine, l'articolo 2, comma 1, introduce una distinzione che appare in contrasto con la Costituzione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea che le perplessità emerse in sede di Sottocommissione per i pareri vengono meno alla luce del dibattito che si svolge nella sede plenaria. Infatti, risulta chiaramente che i requisiti professionali devono essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, condivide le perplessità sollevate negli interventi precedenti in merito alla formulazione del nuovo testo proposto dal relatore e dello stesso disegno di legge n. 796. In particolare, ritiene che sia equivoca la locuzione «corsi di insegnamento di attività motorie». Invece, ritiene opportuno prevedere che lo svolgimento di quei corsi sia svolto sotto la responsabilità di soggetti dotati di una specifica qualificazione professionale, anche se la materia rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

La senatrice ADAMO (*PD*) condivide le perplessità sulla compatibilità costituzionale del disegno di legge e del nuovo testo proposto dal relatore. Sottolinea tuttavia la necessità di individuare una qualificazione intermedia tra la laurea e le abilitazioni sportive, ai fini di una adeguata regolazione dell'insegnamento delle attività motorie.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) propone di esprimere un parere contrario sia sul disegno di legge n. 796 sia sul nuovo testo proposto dal relatore, in quanto sono diretti a regolare una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Il tentativo di autoqualificazione contenuto nell'articolo 1 della formulazione avanzata dal relatore, volto a classificare la materia nell'ambito della legislazione concorrente ovvero nel quadro della tutela della salute e dell'ordinamento sportivo, a suo avviso dissimula una realtà normativa ben diversa che si evince dall'oggetto dell'attività regolata, cioè i corsi di insegnamento di attività motoria. Tuttavia, si può condividere con i proponenti la necessità di coordinare e rendere coerente il quadro normativo che presiede alle autorizzazioni e ai ri-

conoscimenti di idoneità all'esito di percorsi di formazione professionale, nelle forme consentite dalla Costituzione ovvero mediante idonee leggi regionali da promuovere nelle sedi proprie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere contrario avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 796 E SUL NUOVO TESTO
PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione, esaminati sia il disegno di legge n. 796 sia il nuovo testo proposto dal relatore, esprime un parere contrario su entrambe le formulazioni normative, in quanto dirette a regolare una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Nel terzo comma, infatti, l'articolo 117, enunciando le materie oggetto di legislazione concorrente, si riferisce alla «istruzione, (...) con esclusione della istruzione e della formazione professionale»; materie, queste ultime, che rientrano – in questo caso in modo persino espresso – sia pure per negazione, nella cosiddetta competenza residuale innominata di cui al quarto comma del medesimo articolo 117.

D'altra parte, il tentativo di autoqualificazione contenuto nell'articolo 1 del nuovo testo proposto del relatore, volto a classificare la materia nell'ambito della legislazione concorrente, ovvero «nel quadro della tutela della salute e dell'ordinamento sportivo», dissimula una realtà normativa ben diversa, che si evince invece in forma chiara dall'oggetto dell'attività regolata: «corsi di insegnamento di attività motorie», evidentemente afferente alla formazione e alla istruzione professionale, materia di esclusiva competenza delle Regioni.

Nondimeno, la Commissione condivide con i proponenti la consapevolezza che vi sia la necessità di coordinare e rendere coerente il quadro normativo che presiede alle autorizzazioni e ai riconoscimenti d'idoneità in materia: ciò potrà avvenire nelle forme consentite dalla Costituzione, ovvero mediante idonee leggi regionali, da promuovere nelle sedi proprie.

Sottocommissione per i pareri**190^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, richiamando alcuni rilievi formulati durante l'esame, in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

In riferimento all'articolo 1, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, evidenzia profili di incostituzionalità, in quanto le norme ivi previste non sono applicabili a soggetti diversi dalle aziende in fallimento, quali le famiglie o le società per le quali non sia stato dichiarato il fallimento, potendosi determinare, in tal modo, irragionevoli disparità di trattamento.

Quanto all'articolo 8, comma 24, la disposizione ivi prevista consente all'Agenzia delle entrate di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari per il tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dallo stesso comma; a tali funzionari è riconosciuto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Segnala, in proposito, che la norma procede in una direzione divergente rispetto all'esigenza di una complessiva riduzione del disavanzo pubblico e di contenimento della spesa, cui appare ispirata anche la *ratio* del decreto-legge in titolo.

Osserva, inoltre, che il comma 8 dell'articolo 12 reca una norma analoga ad un'altra contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale. Poiché risultano pertanto vigenti nell'ordinamento due disposizioni identiche, collocate in diversi provvedimenti, ritiene necessario che si proceda agli opportuni coordinamenti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) esprime alcune riserve in ordine all'osservazione riferita al comma 24 dell'articolo 8. In proposito, ritiene

necessario verificare se l'attribuzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di incarichi dirigenziali a propri funzionari non sia fondata su legittime esigenze organizzative per l'espletamento delle funzioni indicate dalla medesima disposizione.

Il presidente BATTAGLIA, in considerazione della rilevanza della materia, propone di rimettere l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

L'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(796) CAFORIO ed altri. – *Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7^a Commissione sul disegno di legge e sul nuovo testo del relatore. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 796 e sul nuovo testo proposto dal relatore per il disegno di legge in titolo. Con particolare riferimento al disegno di legge, osserva, in primo luogo, che esso è diretto a regolare una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, trattandosi di istruzione e formazione professionale, benché all'articolo 1 siano espressamente richiamate le materie «tutela della salute» e «ordinamento sportivo», attribuite, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla competenza concorrente. Segnala, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 2, nel prevedere la non applicazione della disposizione di cui all'articolo 1 alle strutture site nelle zone di montagna, nelle isole minori e nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, appare suscettibile di determinare un'irragionevole disparità di trattamento.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) non ritiene che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 configuri una irragionevole lesione del principio di uguaglianza. Si tratta invece, a suo avviso, di una norma di favore per realtà locali che, in ragione delle loro dimensioni ridotte, non sono in grado di assicurare la presenza di personale in possesso di titolo universitario o equiparato.

Dopo interventi critici dei senatori PASTORE (*PdL*) e MALAN (*PdL*), nonché della senatrice INCOSTANTE (*PD*), il relatore BATTAGLIA (*PdL*) propone che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

L'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (n. 436)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437)

(Osservazioni alla 7^a Commissione permanente. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che all'articolo 4, comma 4, la disposizione non appare pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010, in quanto non si dispone sugli effetti della mancata adozione dei piani triennali ivi previsti. Inoltre, osserva che, all'articolo 8, comma 1, relativo alla individuazione degli indici di quantificazione dei costi standard di formazione per gli studenti, non è previsto il coinvolgimento dell'ANVUR, così come invece dispone il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i contenuti delle osservazioni del relatore, chiede che i rilievi proposti siano formulati come condizioni.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) accoglie le indicazioni della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei proposti.

Conviene la Sottocommissione.

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Parere alla 11^a commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria**299^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BERSELLI fa presente alla Commissione che, in relazione al disegno di legge in titolo, ha ricevuto una richiesta di audizione da esponenti dell'Associazione Nazionale Magistrati.

A termine di Regolamento, un'audizione non può essere svolta in sede consultiva. Tuttavia è evidente l'importanza di tale audizione davanti alla Commissione giustizia alla luce di una questione così delicata e innovativa per il diritto civile e la disciplina dell'ordinamento giudiziario come quella dell'estensione della responsabilità civile dei magistrati e della proponibilità dell'azione diretta di risarcimento nei loro confronti recata dall'articolo 25 approvato dalla Camera dei deputati.

In realtà, il fatto stesso che i magistrati si rivolgano a questa Commissione per esprimere il loro punto di vista, non fa che porre in luce come, una volta di più, alla Commissione giustizia sia stata sottratta la cognizione in sede referente su un'importantissima materia di sua evidente competenza, a causa del suo inserimento in un disegno di legge di oggetto multidisciplinare.

Egli chiede quindi alla Commissione di dargli mandato di esplorare la via regolamentare più opportuna, anche chiedendo l'autorizzazione ad una brevissima indagine conoscitiva, per consentire lo svolgimento della procedura informativa.

La Commissione concorda.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), anche a nome dei senatori LI GOTTI (*IdV*) e SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), chiede che, a norma dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, siano assegnate alla Commissione, affinché le esamini in quanto competente per materia, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler); 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del mediterraneo S.p.A.) e 24 novembre 2011 emessa nella causa C-379/10 (Commissione c.Italia).

Il presidente BERSELLI assicura che comunicherà la richiesta alla Presidenza del Senato.

Il relatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) riferisce sull'articolo 25 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 in materia di responsabilità dei magistrati. Illustra preliminarmente tale vigente disposizione, che disciplina la risarcibilità del danno ingiusto che sia l'effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero conseguente a diniego di giustizia. La medesima disposizione prevede, altresì, che non possono dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove. Con riferimento all'azione volta a far valere la responsabilità egli osserva che, mentre a norma dell'articolo 13 della stessa legge n. 117 del 1988 l'azione in conseguenza di fatti costituenti reato, essa può essere esercitata nei confronti tanto del magistrato che dello Stato, nei casi di responsabilità per dolo o colpa grave disciplinati dall'articolo 2, chi ha subito il danno non può agire direttamente in giudizio contro il singolo giudice, ma deve promuovere l'azione contro lo Stato, il quale, a determinate condizioni indicate nell'articolo 7, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

La medesima legge, rispettivamente agli articoli 4 e 5, prevede termini di decadenza per l'esercizio dell'azione nonché un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda.

L'oratore evidenzia altresì come la Corte costituzionale si sia più volte espressa a conferma dell'impianto normativo, pronunciandosi con riferimento all'ammissibilità dei quesiti referendari aventi ad oggetto alcune delle disposizioni richiamate.

Procede quindi ad illustrare l'articolo 25 del disegno di legge in esame.

Ricorda innanzitutto come l'intervento normativo si proponga di conformare l'ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, in alcune pronunce, ha esaminato il tema della responsabilità dei magistrati per violazione manifesta del diritto.

In tal senso l'articolo 25, mentre novella il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 inserendo la «violazione manifesta del diritto» fra le cause del danno ingiusto che determinano il diritto al risarcimento, inserisce altresì il comma 3-*bis*, che reca una definizione della violazione manifesta del diritto, anche con specifico riguardo alla violazione del diritto dell'Unione europea in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare con i principi espressi nella sentenza Köbler. Tra le novità più significative si segnala l'estensione anche ai casi disciplinati dallo stesso articolo 2 della legge n. 117 del 1988, della facoltà di esercitare l'azione di risarcimento non solo nei confronti dello Stato, ma anche direttamente nei confronti del magistrato.

La disposizione riduce altresì la portata dell'esenzione prevista dalla medesima norma, dalla responsabilità per attività di interpretazione di norme di diritto. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 25 costituiscono norme di copertura finanziaria.

Il relatore evidenzia che il disegno di legge non interviene sulla disciplina dei termini e presupposti dell'azione nei confronti dello Stato, con ciò risultando necessarie delle proposte di modifica degli articoli 4 e 8 della legge n. 117 del 1988, al fine di coordinare la relativa disciplina con le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 25. Il relatore si sofferma infine sul regime di responsabilità dei magistrati contemplato in alcuni ordinamenti europei. In particolare, in Francia la responsabilità civile viene fatta valere contro lo Stato e non è ammessa l'azione diretta contro i magistrati, salva la facoltà dello Stato di rivalersi nei confronti del colpevole; anche in Germania è prevista la responsabilità dello Stato in caso di violazione dei doveri della funzione da parte di un giudice, il quale non può essere direttamente chiamato in causa dal danneggiato; in Spagna la legge dispone che lo Stato risponda dei danni prodotti dai magistrati per dolo o colpa grave, con la possibilità di ripetere quanto corrisposto a titolo di indennizzo mediante un'azione di rivalsa nei confronti del giudice che ha causato il danno. In Gran Bretagna infine vige il principio di esonero della responsabilità ad eccezione dell'ipotesi di ingiusta detenzione.

Il presidente BERSELLI rileva la necessità di alcune precisazioni relative ai rapporti tra l'ipotesi della violazione manifesta del diritto e i casi di violazione commessa con dolo o colpa grave. Evidenzia come la disposizione ingeneri confusione al riguardo. Infatti, da una parte, il comma 1 reca l'espressione disgiuntiva «comportamento..... posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle due funzioni», dall'altra, la definizione di violazione manifesta di cui al comma 3-*bis*, nel richiamare il carattere intenzionale della violazione e la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, fa riferimento alle condotte dolose o colpose.

Pertanto, considerato che la violazione manifesta del diritto è quella posta in essere con dolo o colpa grave, il dettato del comma 1 dovrebbe essere chiarito nella parte in cui propone una formulazione in termini disgiuntivi delle due condotte.

Il relatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritiene condivisibili le perplessità espresse dal Presidente, concordando con l'interpretazione proposta, peraltro suggerita da una lettura sistematica della disposizione.

Il correlatore MARITATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Centaro propone all'attenzione dei colleghi alcune considerazioni in ordine all'introduzione della responsabilità diretta del magistrato, una proposta che richiede attenta riflessione in quanto va ad incidere sui principi di indipendenza autonomia e soggezione alla legge che connotano lo *status* di magistrati.

Ad avviso del relatore, si tratta di una previsione che potrebbe produrre effetti negativi sull'amministrazione della giustizia, considerato che il magistrato potrebbe essere influenzato nella decisione dal timore di essere chiamato a rispondere direttamente del proprio operato. Non è infatti escluso che il giudice si senta indotto a preferire non già la soluzione più giusta, bensì quella che implica per lui stesso un minor rischio di danno risarcibile.

Peraltro il tema della responsabilità dei magistrati viene affrontato dai *media* in termini non corretti, come se vi fosse un'alternativa tra un regime, quale quello attuale, che in sostanza consentirebbe al magistrato di non rispondere del proprio operato e un regime di piena responsabilità.

L'attuale ordinamento invece, pur non prevedendo un'azione diretta nei confronti del magistrato per l'ipotesi di responsabilità civile, contempla numerose forme di responsabilità. Il magistrato è infatti soggetto, oltre che alla responsabilità civile nei termini della legge n. 117 del 1988, alla responsabilità penale, disciplinare e contabile. Tra l'altro, con riferimento alla responsabilità disciplinare, per effetto delle riforme approvate nella XIV e nella XV legislatura, si è ormai instaurato un regime di obbligatorietà dell'azione, facente capo sia al Ministro della giustizia che al Procuratore generale.

Sottolinea quindi che la disciplina proposta andrebbe in controtendenza rispetto a quanto previsto negli altri Stati europei, ove non è affatto contemplata, come spesso riferito, una responsabilità civile diretta dei giudici. Al riguardo si sofferma innanzitutto sul regime di responsabilità dei magistrati del Regno Unito, in cui vige il principio della immunità giudiziaria, nel senso che i magistrati non rispondono degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e ciò al fine di tutelare la loro indipendenza ed autonomia di giudizio. In Francia, lo Stato, se condannato, può valersi sul giudice solo in caso di una mancanza particolarmente grave, ossia in caso di dolo; in Germania, Portogallo e Belgio la disciplina è analoga a quella contemplata dall'ordinamento italiano; in Spagna, lo Stato e il magistrato possono essere chiamati in giudizio in solido, ma dopo una verifica preli-

minare che abbia accertato la sussistenza del dolo o della colpa grave; nei Paesi Bassi è prevista solo l'azione civile contro lo Stato che non ha azione di rivalsa contro il magistrato.

Ricorda altresì che la responsabilità civile diretta non riguarda tutti i funzionari pubblici, come spesso evidenziato nel paragone con i magistrati. A titolo esemplificativo l'articolo 61 della legge n. 312 del 1980 prevede per il personale docente un modello di responsabilità civile analogo a quello dei magistrati. Simili previsioni sono dettate con riferimento alle Forze di polizia.

Il relatore manifesta inoltre delle perplessità in ordine alla piena corrispondenza del dettato normativo in esame alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che nelle sue pronunce si preoccupa della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione commessa dai giudici di ultima istanza. Propone infine alcuni dubbi circa l'applicabilità completa del regime della responsabilità diretta, posto che l'articolo 25 fa riferimento al magistrato «riconosciuto», e non invece «ritenuto», colpevole, con ciò presupponendo un avvenuto accertamento di colpevolezza. Conclude ribadendo che la disciplina proposta merita opportune riflessioni sulle sue finalità e sull'adeguatezza delle sue disposizioni, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(86) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile nonché ulteriori disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli, fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(128) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

(130) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(2051) ARMATO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. – Nuove norme in materia di filiazione

– e petizioni nn. 1053 e 1255 ad essi attinenti

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836, disgiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 86 e 130 e rinvio)

La relatrice GALLONE (*PdL*) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 2805, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca norme in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Si sofferma quindi sull'articolo 1, il quale modifica direttamente le disposizioni del codice civile, prevedendo, in primo luogo, attraverso interventi sugli articoli 74 e 258, il riconoscimento del vincolo di parentela sia nel caso di filiazione all'interno del matrimonio sia nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, sia in caso di adozione, con esclusione dell'adozione di maggiorenni.

Il comma 2 dell'articolo 1, poi, interviene sull'articolo 250 del codice civile, stabilendo l'abbassamento da 16 a 14 anni dell'età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso. La norma inoltre, integra il comma quarto dell'articolo 250 del codice civile, il quale reca la disciplina processuale prevista nei casi di rifiuto del consenso da parte del genitore. Dopo aver illustrato il comma 4, il quale apporta modifiche all'articolo 262 del codice civile, prevedendo che il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre, si sofferma sul comma 5, il quale integra la rubrica del titolo IX con il richiamo ai diritti e doveri del figlio.

Il comma 6 riscrive l'articolo 315 del codice civile, sancendo il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. Strettamente collegata a tale modifica è la previsione di cui al comma 7, la quale prevede l'introduzione di uno specifico articolo sui diritti e doveri del figlio. Tale norma stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Il comma 8 introduce nel codice una nuova norma, l'articolo 448-*bis*, il quale sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà.

Il comma 9 reca l'abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali. Il comma 10 infine prevede la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» ovunque ricorrano nel codice, con la parola: «figli».

Dà conto poi dell'articolo 2, il quale conferisce un'ampia delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, sulla base del principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli e dei principi relativi ai diritti e ai doveri del figlio.

I principi e criteri direttivi prevedono in primo luogo la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni

di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative (lettera a). I vari numeri della lettera b) del comma 1 recano, poi, la risistemazione della divisione in capi del titolo VII del libro primo, che assume la rubrica «Dello stato di figlio», anche al fine di adeguarla all'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione. La lettera c) prevede la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo. La lettera d) indica, fra i criteri di delega cui il Governo deve attenersi, l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali. Segnala poi la lettera e), la quale impone la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio prevedendo l'adeguamento della disciplina sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori al principio della unificazione dello stato di figlio, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; e estendendo il principio dell'inammissibilità del riconoscimento a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato. Ai sensi della lettera f), poi, si prevede l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell'impugnazione del riconoscimento, previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale, e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore.

Le successive lettere g) e h), indicano fra i criteri direttivi, rispettivamente la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati; e la specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, in base all'art. 247, ultimo comma, del codice civile. Ai sensi della lettera i) poi si prevede l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio. Fra gli ulteriori criteri si segnalano la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato (lettera l); l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio (lettera m); l'adattamento del sistema di diritto internazionale privato al principio della unificazione dello stato di figlio (lettera n); a specificazione della nozione di abbandono, con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lettera

o); la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno e previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali (lettera p); e la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lettera q).

Rileva poi come nel corso dell'esame in assemblea, presso l'altro ramo del Parlamento, siano state introdotte, all'articolo 3, disposizioni in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati.

Più nel dettaglio la norma introduce nel codice di rito civile un nuovo Capo (capo I-bis) nel titolo II del libro quarto. Nel merito, il nuovo articolo 711-bis stabilisce che per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore. Al riguardo ricorda che la Commissione giustizia del Senato è intervenuta in senso diametralmente opposto – con l'approvazione in un testo unificato dei disegni di legge nn.1412 e 1211- in materia di competenza, sottraendo al tribunale per i minorenni e, quindi, affidando al tribunale ordinario, la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali.

I successivi nuovi articoli, da 711-ter a 711-quaterdecies, del codice di rito delineano puntualmente la disciplina processuale di tali giudizi. Fra le norme di rilievo ricorda anche il nuovo articolo 711-quinquies il quale prevede l'obbligatorio tentativo di conciliazione da parte del giudice all'udienza di comparizione e il nuovo articolo 711-novies, il quale contempla una apposita udienza per l'ascolto del minore.

Dopo aver illustrato l'articolo 4 il quale reca la disciplina transitoria della riforma proposta, si sofferma sull'articolo 5, il quale demanda, al comma 1, un regolamento governativo per le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2122, di iniziativa dei senatori Magistrelli e altri, il quale riprende il lavoro svolto, nella XV legislatura dalla Commissione di studio per l'analisi della normativa in materia di relazioni giuridiche familiari e per un più giusto diritto di famiglia, insediata presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia.

Riferisce indi sul provvedimento n. 2836, volto a modificare gli istituti del riconoscimento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi per eliminare le enormi discriminazioni che ancora sono presenti nel nostro ordinamento.

Analogo contenuto presenta anche il disegno di legge n. 2051 il quale interviene a modificare gli istituti della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali al fine di eliminare le discriminazioni rispetto ai figli legittimi.

Illustra poi l'Atto Senato n. 128, anch'esso afferente alla equiparazione fra figli naturali e figli legittimi con particolare riguardo agli aspetti successori.

Procede quindi ad illustrare il disegno di legge n. 86, più articolato e che riproduce il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica nella XV legislatura.

Conclude illustrando il disegno di legge n. 130, che modifica il codice civile in merito alla attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede alla Presidenza di chiarire per quale ragione, vista l'analogia dell'oggetto non sia stato congiunto ai disegni di legge in titolo anche l'atto Senato n. 3040, volto all'istituzione di un tribunale della famiglia.

Il presidente BERSELLI precisa che la decisione di non procedere all'esame congiunto anche di tale disegno di legge è stata assunta in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 3040 presenta una portata applicativa ben più ampia e non strettamente coincidente con quella dei provvedimenti in titolo.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*PdL*) ha ribadito l'importanza di giungere ad una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo, particolarmente attesi dall'opinione pubblica, la senatrice ALLEGRINI (*PdL*) invita a valutare l'opportunità di disgiungere i disegni di legge n. 130 e n. 86 sul cognome dei figli, i quali afferiscono ad una tematica più ampia e problematica quale quella del cognome dei figli.

La senatrice PORETTI (*PD*) sottolinea preliminarmente come la norma sulla competenza sia stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea. Tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2805 reca una disciplina sostanzialmente antitetica rispetto a quella prevista nei disegni di legge 1412 e 1211 già approvati come testo unificato dal Senato della Repubblica ritiene necessario una più attenta riflessione su tale norma. Per quanto concerne il disegno di legge n. 130 a propria firma manifesta la propria disponibilità a che ne sia disposta la disgiunzione, al fine di assicurare un più rapido esame al disegno di legge n. 2805.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) svolge talune considerazioni sull'istituto del tribunale della famiglia insistendo affinché sia quanto meno disposta la calendarizzazione di tale provvedimento, sulla cui importanza ritiene che si possa rilevare unanimità di consenso.

Dopo una breve precisazione del presidente BERSELLI, il senatore MUGNAI (*PdL*), nel ricordare le difficoltà emerse nel corso della XIV legislatura, quando per la prima volta furono esaminati disegni di legge in materia di cognome dei figli, analoghi a quelli del disegno di legge di ini-

ziativa della senatrice Magistrelli, ritiene opportuno, al fine di garantire tempi rapidi d'esame al disegno di legge n. 2805, di disgiungere l'esame dell'Atto Senato n. 86.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*PdL*), la senatrice DELLA MONICA (*PD*) si esprime favorevolmente alla disgiunzione del disegno di legge n. 86, al fine di assicurare un *iter* di esame più spedito al disegno di legge n. 2805.

La Commissione conviene quindi di disgiungere dal disegno di legge n. 2805 i disegni di legge nn. 130 e 86.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 13 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
DINI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

*INCONTRO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI
CIPRO, ERATO KOZAKOU-MARCOULLIS*

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria**667^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
CARLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(850-2058) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che ribadisce il parere non ostativo già formulato alle Commissioni di merito, mentre non sono stati presentati emendamenti in Assemblea.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1843) Deputato FEDI ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere contrario)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che non si ravvisano criticità di carattere finanziario, stante comunque la necessità di valutarle in relazione al parere di semplice contrarietà formulato sull'emendamento 1.1 del Relatore.

Per quanto riguarda il testo, fa presente che esso non è stato modificato dalla Commissione di merito e che questa Commissione si era già espressa in senso non ostativo.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritiene di poter estendere il parere di contrarietà semplice sull'emendamento 1.1 anche al resto degli emendamenti.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo e parere contrario sugli emendamenti».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE (n. 441)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI fa presente in via preliminare che, sulla base della disponibilità manifestata dal sottosegretario Ceriani nella seduta del 7 marzo scorso, l'espressione del parere sull'atto del Governo in titolo dovrebbe aver luogo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il senatore Paolo ROSSI (PD) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (cosiddetto IMEL). La direttiva 2009/110/CE, per le parti relative agli istituti di moneta elettronica, modifica la direttive 2005/60/CE, in tema di antiriciclaggio, e la direttiva 2006/48/CE, in tema di enti creditizi. Peraltro la materia era stata disciplinata

originariamente dalla direttiva 2000/46/CE che viene contestualmente abrogata. Evidenza che il termine per il recepimento della direttiva 2009/110/CE è scaduto il 30 aprile 2011: per la mancata attuazione entro i termini previsti, è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2011/0609. La delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha previsto l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore.

Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame, l'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario - TUB). In particolare, il comma 1 integra la definizione di «prestazione di servizi di pagamento», ed il comma 2 reca la nuova definizione di moneta elettronica, che corrisponde al «valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento», e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Come indicato nella relazione illustrativa, la nuova definizione sarebbe volta a favorire l'innovazione tecnologica consentendo di includere anche i prodotti di moneta elettronica che verranno sviluppati in futuro. Il comma 3 riformula l'intero Titolo V-bis del TUB dedicato agli IMEL, sostituendo gli articoli da 114-bis a 114-quinquies e introducendo i nuovi articoli da 114-quinquies.1 a 114-quinquies.4. In particolare il nuovo articolo 114-bis individua i soggetti a cui è riservata l'emissione di moneta elettronica, ossia le banche e gli istituti di moneta elettronica. Possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché la società Poste Italiane S.p.A. È altresì sancito il divieto di corrispondere interessi. L'articolo 114-ter prevede il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta dagli emittenti, il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale (attualmente è previsto il solo principio del rimborso al valore nominale); l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario decennale. Vengono quindi dettate alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. L'articolo 114-quater è dedicato specificatamente alla disciplina degli IMEL, che devono iscriversi in un apposito albo presso la Banca d'Italia. Si riconosce inoltre agli IMEL la possibilità di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione e di prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica. L'articolo 114-quinquies disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero, individuando anzitutto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli IMEL (in analogia a quanto già previsto per l'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria). Sono quindi disciplinati i criteri di valutazione dell'istanza di autorizzazione (ossia la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti),

nonché la procedura autorizzativa e i casi di revoca e decadenza. Si introduce il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, e si attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina. L'articolo 114-*quinquies*.1 disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti a fronte dell'emissione di moneta elettronica, prevedendo che le somme ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica sono investite, secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'IMEL. Inoltre per gli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse, si prevede l'obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. L'articolo 114-*quinquies*.2, in materia di vigilanza, prevede che gli IMEL inviino alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche e ogni altro dato, nonché i propri bilanci. Alla Banca d'Italia sono altresì attribuiti poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. L'articolo 114-*quinquies*.3 rinvia a diversi articoli del TUB al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento. L'articolo 114-*quinquies*.4 contiene invece una serie di deroghe, consentendo alla Banca d'Italia di esentare gli IMEL dall'applicazione di alcune disposizioni al ricorrere di determinate condizioni.

Si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 126-*bis* del TUB, mentre il comma 5 inserisce nel TUB un nuovo articolo 126-*novies*, diretto a disciplinare i casi in cui gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica applicando una commissione «adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti».

L'articolo 2 contiene altre modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE, mentre l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante disposizioni in materia di anti-riciclaggio, al fine di adeguare anche in tale provvedimento la definizione di «moneta elettronica».

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie, prevedendo tra l'altro l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che presentino alla Banca d'Italia un'apposita relazione circa il rispetto delle disposizioni previste.

L'articolo 5 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore sottolinea quindi come la valutazione del provvedimento debba essere ampiamente positiva, giacché mediante l'attuazione della direttiva 2009/110/CE (anche se in taluni casi si tratta di misure volte ad aggiornare alcuni termini tecnici presenti nella legislazione di settore) sarà possibile promuovere una maggiore diffusione in Italia delle forme e degli strumenti di pagamento elettronico, contribuendo quindi a ridurre il *gap* tuttora esistente rispetto agli altri Paesi europei, come ad esempio la Germania, che registrano un maggior grado di utilizzo di tali strumenti. Aggiunge inoltre che vi sono alcune questioni che riguardano tutti i Paesi

europei, come la tracciabilità dei pagamenti e l'obiettivo di limitare l'uso del contante. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, tenuto conto della disponibilità del Governo e considerato anche il calendario dei lavori, per la corrente settimana, delle Commissioni 5^a e 6^a riunite per l'esame in sede referente dell'atto Senato n. 3184 (decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie) riterrebbe opportuno che la Commissione provveda a concludere nel corso della giornata di domani l'esame di alcuni dei provvedimenti all'ordine del giorno per la corrente settimana. In tal senso comunica quindi che il senatore Sciascia, relatore sull'atto comunitario n. COM (2011) 594 definitivo (Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE) ha predisposto un nuovo schema di risoluzione, che sarà sottoposto all'esame e alla votazione della Commissione nel corso della giornata di domani, mercoledì 14 marzo.

Inoltre, in analogia con quanto comunicato riguardo all'atto del Governo n. 441, esaminato in precedenza, avverte anche che nella giornata di domani si dovrebbe procedere all'esame e alla votazione del parere sull'atto del Governo n. 440, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

363^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA NOMINA DEI VERTICI DI ARCUS S.P.A.

Il PRESIDENTE comunica di aver dato seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice Mariapia Garavaglia nella seduta del 7 marzo scorso circa il ritardo nella nomina dell'Ambasciatore Ortona al vertice di ARCUS S.p.a., nonostante il parere favorevole di entrambe le Commissioni parlamentari, domandando al Ministro ragguagli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la fase sperimentale di attuazione della delibera del Consiglio di Presidenza sulle trattenute dalla diaria per le assenze dai lavori delle Giunte e delle Commissioni. A decorrere da oggi, ha inizio pertanto l'effettiva applicazione della delibera citata. In particolare, la presenza dei senatori alle sedute dovrà essere attestata in tutte le sedi plenarie sottoscrivendo gli appositi fogli firma. Benchè il dato rilevante, ai fini dell'eventuale trattenuta, è quello dell'assenza da sedute in cui si siano svolte votazioni, è necessario rilevare la presenza in tutte le sedute plenarie perché ciò può essere causa di giustificazione per senatori che siano stati assenti in sedute di altre Commissioni di cui siano componenti e in cui abbiano avuto luogo votazioni.

Il senatore RUSCONI (*PD*) coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che la disciplina sia analoga a quella dell'Aula.

SULLA PROPOSTA DI INTRODURRE LA FIDELITY CARD

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel richiamare recenti notizie giornalistiche sulla possibilità di introdurre la *fidelity card* in luogo della tessera del tifoso, sottolinea l'opportunità che la Commissione sia investita della questione per quanto attiene alla normativa sportiva e alla sicurezza degli stadi, tanto più che essa ha ancora all'esame in sede consultiva un disegno di legge (Atto Senato n. 1798) vertente sulla medesima materia.

Il PRESIDENTE non ha motivo di dubitare che, non appena giungerà in Parlamento il provvedimento citato, la Commissione sarà chiamata ad esprimersi.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e dell'atto comunitario n. 82 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra un nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni pubblicato, in allegato al presente resoconto, nel quale sono stati riformulati alcuni paragrafi per tener conto delle richieste avanzate nella scorsa seduta. In particolare dà conto del paragrafo 2.5 in cui il contrasto tra i commi 3 e 4 del documento n. 809 si considera possibile ma non certo, come invece appariva nella precedente versione.

Sottolinea poi le modifiche al paragrafo 3.3.1, in cui si introduce una mera osservazione di fatto circa l'assenza di richiami alle ricerche sugli organismi geneticamente modificati (OGM), le quali del resto non implicano l'utilizzazione dei risultati.

Fa notare altresì la nuova stesura del 3.3.2 in termini positivi, in modo da dare maggiore rilievo alla necessità di porre traguardi ragionevolmente perseguibili espungendo le affermazioni più drastiche.

Quanto al 3.3.4, afferma di averne attenuato la formulazione indicando solo la limitata influenza che le scelte adottate in sede europea hanno sulla temperatura media dell'atmosfera terrestre, tanto più che quest'ultima subisce variazioni cospicue con la latitudine.

Il senatore PITTONI (*LNP*), pur prendendo atto con favore delle modifiche apportate dal Presidente relatore, chiede di sostituire, nel paragrafo 3.3.1, il riferimento agli OGM con quello alle ricerche nel campo della genetica.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) rimarca la distinzione tra le due espressioni, dato che la genetica si riferisce allo studio del genoma ed è una materia non contestata a livello europeo e internazionale, mentre la ricerca nel campo degli OGM riguarda esplicitamente la modifica del genoma.

Il senatore PITTONI (*LNP*) interviene nuovamente per chiedere quanto meno di espungere le parole «di rilevante importanza» dal summenzionato paragrafo 3.3.1; in caso affermativo il suo voto sullo schema di risoluzione sarebbe favorevole.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede di rinviare la votazione a domani così da consentire al suo Gruppo una riflessione più approfondita sul nuovo schema di risoluzione oppure, in alternativa, di sospendere brevemente la seduta.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa alla richiesta di rinviare il voto a domani, atteso che anch'egli preferirebbe verificare la posizione del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene che il dibattito sia stato sufficientemente ampio e che il Presidente relatore abbia tenuto in grande considerazione le osservazioni emerse in quella sede. Giudica perciò preferibile una sospensione della seduta anziché un rinvio.

Coglie infine l'occasione per comunicare con soddisfazione che, a detta del vice presidente del Parlamento europeo, il Senato ha la più intensa collaborazione con le istituzioni europee rispetto agli altri organi legislativi.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), nel preannunciare di voler recepire il suggerimento del senatore Pittoni, accoglie la richiesta di rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2010

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3129. Pareri alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 4 e sul Documento LXXXVII-bis, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3129. Pareri favorevoli con osservazioni sui Documenti LXXXVII, n. 4 e LXXXVII-bis, n. 1)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale manifesta disappunto per il ritardo con cui i documenti giungono all'esame della Commissione, in quanto trattano argomenti ormai superati tanto per la parte programmatica quanto per quella consuntiva.

Con particolare riferimento al Documento LXXXVII, n. 4, si compiace della posizione negativa del precedente Governo sull'adozione di sole tre lingue per quanto concerne i brevetti europei; osserva tuttavia che la diffusione dell'inglese, del francese e del tedesco risulta un dato inevitabile. Condivide inoltre le critiche del Presidente relatore circa il mancato richiamo al principio di sussidiarietà, soffermandosi poi sui dati relativi alla ricerca italiana, sui quali potrebbe essere opportuna una riflessione più approfondita.

In conclusione ribadisce l'esigenza di fare in modo che l'esame avvenga nei tempi più adeguati.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale congiunta, il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che si procederà alla votazione di atti distinti sui tre provvedimenti in titolo. Illustra quindi uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3129, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e PITTONI (*LNP*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII-bis, n. 1,

pubblicato in allegato al presente resoconto, replicando al senatore Rusconi che le cause del ritardo nella trattazione della Relazione programmatica risalgono all'obbligo regolamentare di esaminarla congiuntamente al disegno di legge comunitaria. Alla luce dell'intervento in discussione generale, inserisce pertanto una ulteriore osservazione affinché i due provvedimenti siano disgiunti e autonomi. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni in un nuovo testo, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e PITTONI (*LNP*), nonché contrario del senatore GIAMBRONE (*IdV*), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 4, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta apprezzamento per le considerazioni contenute nello schema di parere, rilevando la necessità che l'Europa attui concretamente i principi ispiratori dell'Unione, puntando sulla sussidiarietà e non sugli egoismi di ciascuno Stato. Coglie infatti l'occasione per stigmatizzare la posizione di alcuni Paesi, prima fra tutti la Germania, che beneficiano dei vantaggi dell'euro forte sul mercato, lucrando anche sulla povertà di altri Stati, ad esempio la Grecia, data l'assenza di una politica economica europea. Ne consegue che la Germania stia di fatto conquistando l'Europa attraverso la finanza, mentre occorre ripartire la maggiore ricchezza ottenuta dai Paesi in situazione migliore. Pertanto propone di inserire un'osservazione che faccia leva espressamente sul rispetto del principio di sussidiarietà. Si sofferma conclusivamente sul trilinguismo, lamentando l'esclusione dell'Italia nonostante sia un Paese fondatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) condivide le affermazioni del senatore Asciutti, rimarcando che la Lega ha sempre puntato alla pari dignità dell'Italia in Europa con gli altri Paesi, onde evitare di ricoprire un ruolo subalterno.

Il senatore RUSCONI (*PD*) solleva una questione di sostanza e una, più generale, di indirizzo politico. Rispetto ai contenuti dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, ritiene infatti che l'osservazione B) sia estranea ai temi in discussione e ne chiede pertanto la soppressione. Su un piano più generale, contesta poi che lo schema di parere dia conto acriticamente dell'attività comunitaria svolta dal precedente Governo nell'anno 2010, come riportata nella Relazione, benché nei fatti si tratti di

obiettivi non raggiunti anche a causa delle difficoltà congiunturali intervenute. Cita, a titolo di esempio, il perseguimento degli obiettivi di Lisbona 2010, il contrasto alla dispersione scolastica e l'Agenda digitale. Tenuto conto dei nuovi equilibri politici, si sarebbe quindi atteso un quadro descrittivo assai più neutro.

Apprezza invece la considerazione critica in ordine al mancato richiamo, nel Documento, al principio di sussidiarietà, auspicando una esplicita osservazione in tal senso.

A condizione che sia soppressa l'osservazione B) e che sia introdotta un'osservazione sul principio di sussidiarietà, preannuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo, con le premesse politiche summenzionate.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) conviene che l'osservazione B) sia estranea al consuntivo 2010 della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e si dichiara pertanto disponibile ad espungerla. Recepisce altresì la proposta di introdurre un'osservazione relativa al principio di sussidiarietà e anticipa l'intenzione di inserire un'ulteriore osservazione – analoga a quella inserita nel parere sulla Relazione programmatica 2011 – relativa all'esigenza di disgiungere l'esame della Relazione rispetto al disegno di legge comunitaria. Dà infine conto di un'ulteriore modifica di carattere formale.

Previe dichiarazioni di voto contrario del senatore GIAMBRONE (*IdV*) e favorevole dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), PITTONI (*LNP*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e RUSCONI (*PD*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(796) CAFORIO ed altri. – *Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*), dopo aver richiamato le finalità del provvedimento, ricorda che esso, nella sua formulazione originaria, poneva alcune difficoltà di quantificazione, tali da aver indotto la Commissione a richiedere al Governo la relazione tecnica. Tuttavia, poiché essa tardava nonostante le numerose sollecitazioni, al fine di superare lo stallo e di venire altresì incontro alle istanze provenienti dall'altro ramo del Par-

lamento, dove analoghe proposte attendono di essere messe all'ordine del giorno, egli si è fatto carico di presentare un nuovo testo (pubblicato in allegato alla seduta del 17 maggio 2011), che esclude espressamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala peraltro che in detto testo vi è un refuso all'articolo 1, in quanto il riferimento corretto è all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e non al secondo comma come a suo tempo erroneamente indicato.

Ricorda inoltre che su tale disegno di legge la Commissione ha svolto alcune audizioni, in particolare dell'Associazione professionisti associati scienze motorie e sportive italiane (P.A.S.S.I.), dei rappresentanti dell'Unione nazionale chinesologi (UNC), nonché della Conferenza nazionale dei presidi di facoltà di scienze motorie e dei rappresentanti dei corsi di studio nelle medesime discipline.

Dà infine conto del parere espresso, l'8 marzo scorso, dalla Commissione bilancio sul nuovo testo, di tenore favorevole con una condizione da recepire attraverso una proposta emendativa all'articolo 2, comma 2, che egli ha conseguentemente presentato. Avverte invece che la Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali ha rimesso l'esame del provvedimento alla sede plenaria.

Conclude auspicando che la Commissione possa presto essere nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento, quantomeno in sede referente.

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era convenuto, all'unanimità, di rinunciare a presentare emendamenti al testo unificato. Avverte tuttavia che è stata preannunciata la presentazione di alcune proposte emendative da parte della Lega nord e che la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole condizionato, che impone una modifica.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) prende atto della comunicazione del Presidente ed invita ad assumere una decisione definitiva in ordine all'eventuale modifica del testo unificato una volta acquisito il parere della Commissione bilancio. Dà poi conto di un certo fermento suscitato dal testo unificato negli operatori del settore, le cui ragioni si riserva di valutare con attenzione.

Il correlatore MARCUCCI (*PD*) conviene sull'esigenza di acquisire con priorità il parere della Commissione bilancio. Al fine di approvare definitivamente il testo prima della fine della legislatura, occorre infatti accelerarne l'*iter*, anche in vista del passaggio alla Camera dei deputati. Evidenza, del resto, che eventuali aggiustamenti potranno essere apportati anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato giovedì 15 marzo, alle 8,30, per l'audizione del direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Daniele Livon, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437).

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che il suo Gruppo avrebbe preferito l'intervento del ministro Profumo sull'argomento; si dichiara comunque fiducioso in ordine all'audizione del dottor Livon.

La seduta termina alle ore 16,05.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM
(2011) 809 definitivo, COM (2011) 810 definitivo, COM
(2011), 811 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ E SULL'ATTO
COMUNITARIO N. 82**

La Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, i seguenti atti riguardanti il programma quadro di ricerca e innovazione relativo al settennio 2014-2020 «Orizzonte 2020»:

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione »Orizzonte 2020« (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo);

la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento ai profili di sussidiarietà:

1.1. si riconosce che la grande maggioranza delle azioni proposte rispetta il principio di sussidiarietà perché riveste un interesse generale per gli Stati membri ovvero si concentra su obiettivi e attività non efficacemente realizzabili dagli Stati membri su base solo nazionale per l'alto costo, la lunga durata, l'elevato rischio di insuccesso o la carenza di capacità di valorizzazione industriale;

1.2. si dà atto che l'intervento a livello dell'Unione, promuovendo la concorrenza in ambito continentale, diffonde buone prassi, stabilisce *benchmark* di confronto e tende perciò ad innalzare i livelli di eccellenza in tutti gli Stati membri;

1.3. si apprezza che il programma, attraverso diversi strumenti, assicura un lodevole sostegno alla mobilità transnazionale, migliorando la formazione dei ricercatori;

1.4. sarebbe tuttavia opportuno che, date le cospicue diversità esistenti tra gli Stati membri in termini di geografia, clima, storia, cultura, demografia, agricoltura, sistema industriale, nelle premesse al documento n. 809 si riconoscesse la valenza delle ricerche svolte a livello nazionale. Ciò appare tanto più necessario allorché si consideri la presenza di settori di eccellenza quali ad esempio, in Italia, le ricerche sismica e vulcanica, sulla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, nonché di carattere storico, umanistico, letterario o filosofico. La mancanza di tale esplicito riconoscimento rischia infatti di esprimere implicitamente una valutazione negativa;

1.5. si manifesta inoltre perplessità, per non dire contrarietà, sul «Considerando» n. 25 del documento n. 809 laddove afferma che «è opportuno non finanziare in uno Stato membro attività in esso proibite» nonché «attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri». L'esclusione del finanziamento in uno Stato membro di una azione che sia proibita da quello Stato o addirittura da tutti gli Stati membri non è infatti una mera questione di «opportunità», tanto più che la materia è disciplinata con precisione dal Trattato di Lisbona.

2. In merito all'impostazione generale di «Orizzonte 2020»:

2.1 si esprime apprezzamento per l'unificazione del finanziamento della ricerca e dell'innovazione in un unico quadro strategico comune, integrando sia i settori interessati dal 7° Programma quadro di ricerca, sia le sezioni che riguardano l'innovazione nel Programma quadro «Competitività e Innovazione», sia le attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e del Centro comune di ricerca;

2.2 si valuta positivamente la rilevante semplificazione delle procedure di finanziamento della ricerca e dell'innovazione mediante:

2.2.1 l'adozione di un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e innovazione, riguardante tutti i programmi di ricerca e tutti gli organismi di finanziamento;

2.2.2 l'adozione di tre criteri trasparenti e condivisibili di valutazione delle proposte di ricerca e innovazione (eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione);

2.2.3 una sistematica riduzione degli obblighi burocratici: meno documentazione richiesta per la preparazione delle proposte, meno controlli e verifiche, sportello unico per i partecipanti, semplificazione della rendicontazione dei costi con due soli tassi di finanziamento (nel 7° Programma quadro venivano applicati diversi tassi di finanziamento a seconda dei beneficiari), calcolo dei costi indiretti con un singolo tasso forfetario (20 per cento dei costi diretti) al posto dei precedenti quattro diversi tassi;

2.2.4 il contenimento dei tempi necessari per l'istruttoria di finanziamento di una proposta di sovvenzione a 100 giorni al massimo (nel 7° Programma quadro erano 350);

2.3 si apprezza il cospicuo aumento della dotazione finanziaria complessiva, come risulta dall'articolo 6 del documento n. 809;

2.4 si condividono gli obiettivi generali del programma, indicati nel comma 1 dell'articolo 5 del documento n. 809, nonché la scelta delle tre priorità d'intervento (Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale, Sfide per la società);

2.5 per quanto riguarda i principi etici, enunciati in particolare nell'articolo 16 del documento n. 809, premesso un apprezzamento generale, si esprime particolare condivisione per il comma 3. Si paventa tuttavia il rischio che il consenso esplicitamente espresso dal comma 4 per «qualsiasi» ricerca relativa alle cellule staminali embrionali umane in qualche modo possa confliggere con la proibizione esplicita recata dal summenzionato comma 3 relativamente alla creazione di embrioni umani a scopo di ricerca;

2.6 si condivide l'attenzione riservata alle PMI e in particolare l'attribuzione ad esse del 15 per cento degli stanziamenti complessivi di tutti gli obiettivi specifici nell'ambito della priorità «Sfide per la società», nonché di quelli dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» nell'ambito della priorità «*Leadership* industriale»;

2.7 si manifesta infine apprezzamento per la piena apertura del programma a partenariati pubblico-privato, a partenariati pubblico-pubblico e alla cooperazione internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3. In merito alle singole azioni di «Orizzonte 2020»:

3.1 per quanto riguarda la priorità «Eccellenza scientifica», si esprime pieno apprezzamento sia per l'entità delle risorse allocate (27.818 milioni di euro, che risultano ben superiori a quanto allocato nel 7° Programma quadro per i progetti *Ideas*, *People* e *Capacities*, pari a 16.357 milioni di euro), sia per la scelta dei quattro obiettivi specifici e per la distribuzione tra essi delle risorse disponibili;

3.2 per quanto riguarda la priorità «*Leadership* industriale»:

3.2.1 si esprime pieno apprezzamento per la dotazione dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali» e per la scelta delle tecnologie abilitanti fondamentali; si ritiene tuttavia che la parte riguardante le attività spaziali sia troppo generica e debba perciò essere precisata, tanto più che in questo settore i programmi sono sempre a lungo termine;

3.2.2 circa l'obiettivo specifico «Accesso al capitale di rischio», pur condividendo l'opportunità di facilitazioni a imprenditori innovativi per l'accesso al credito e al capitale di rischio, si manifesta perplessità sulla scelta di considerare la relativa dotazione finanziaria (4.000 milioni

di euro) come una spesa e non come un fondo di rotazione. È da prevedere infatti che i crediti erogati attraverso la *Debt Facility* debbano essere restituiti e che similmente il capitale di rischio erogato dalla *Equity Facility* non sia a fondo perduto;

3.2.3 si esprime infine pieno apprezzamento per il terzo obiettivo specifico, relativo a «L'innovazione nelle PMI»;

3.3 per quanto riguarda la terza priorità «Sfide per la società», si condivide in linea di massima la scelta dei sei obiettivi specifici con le relative dotazioni finanziarie. Si formulano tuttavia i seguenti rilievi:

3.3.1 circa l'obiettivo specifico «Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia», si osserva che il programma non menziona in nessun modo ricerche nel campo degli organismi geneticamente modificati (OGM), nonostante esse siano di rilevante importanza e in grande sviluppo nel resto del mondo e non implicino affatto l'utilizzazione dei risultati;

3.3.2 circa l'obiettivo specifico «Energia sicura, pulita ed efficiente», si apprezzano le azioni volte alla promozione del risparmio energetico e alla utilizzazione, dove non eccessivamente costoso, delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare circa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ da combustione dei combustibili fossili, si ritiene tuttavia che l'Unione dovrebbe darsi per il 2050 traguardi ragionevolmente perseguibili. Non va infatti dimenticato che in 30 anni (dal 1990 al 2020) sarà stata a fatica conseguita una riduzione delle predette emissioni del 20 per cento rispetto al 1990. Appare pertanto un compito estremamente difficile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, conseguire nel 2050 una riduzione delle emissioni di CO₂ pari ad almeno l'80 per cento rispetto al 1990, dato che ciò comporterebbe di ridurre in altri 30 anni (dal 2020 al 2050) di un ulteriore 60 per cento;

3.3.3 circa l'obiettivo specifico «Trasporti intelligenti, verdi e integrati», si osserva che vi è una eccessiva discrepanza tra gli ambiziosissimi obiettivi (tra cui la riduzione del 60 per cento delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti entro il 2050 e la diminuzione del traffico nelle città) e le effettive possibilità tecnologiche (veicoli elettrici, biocarburanti, migliori trasporti pubblici nelle città);

3.3.4 circa l'obiettivo specifico «Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime», si esprime apprezzamento per la volontà di migliorare con le ricerche la comprensione dei cambiamenti climatici e l'affidabilità delle elaborazioni di previsione, a tutt'oggi decisamente non soddisfacente; si ritiene tuttavia che, a fianco delle politiche di mitigazione, vadano sviluppate le conoscenze necessarie per la individuazione di adeguate politiche di adattamento, in genere molto meno costose delle politiche di mitigazione; si reputa infine che l'Unione europea dovrebbe abbandonare l'obiettivo di contenere a 2°C l'aumento massimo della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo, poiché l'influenza su tale temperatura media delle scelte adottate in sede europea è poco rilevante e il parametro della temperatura media non è comunque così significativo in

quanto le modifiche di temperatura associate ai cambiamenti climatici variano cospicuamente con la latitudine; più in generale, si osserva che non risulta sostenibile l'affermazione secondo cui la spesa afferente al clima supera il 35 per cento del bilancio del programma, di cui al «Considerando» n. 10 del documento n. 809;

3.3.5 circa l'obiettivo specifico «Società inclusive, innovative e sicure», si ritiene che il programma delle azioni relative agli ambiti «Società inclusive» e «Società innovative» sia troppo generico.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che nessuna delle direttive di cui il disegno di legge dispone il recepimento rientra nella sfera di competenza della Commissione,

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole, osservando tuttavia come, a seguito del Trattato di Lisbona, il termine «le Comunità europee» e «comunitario» non abbiano più riferimento giuridico. Auspica quindi un più preciso richiamo all'Unione europea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 1

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

rilevato con rammarico il ritardo con cui la Relazione è stata presentata alle Camere, sicché il Senato si trova a dover esaminare come programmatiche azioni di cui ormai dovrebbe ormai valutare il consuntivo,

preso atto che:

tra i temi collegati alla piena attuazione del Trattato di Lisbona, saranno certamente al centro del dibattito istituzionale l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), per assicurare un efficace sostegno all'attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e della politica di sicurezza;

tra gli obiettivi programmatici figurano:

il regolamento che disciplinerà l'Iniziativa legislativa europea (ILE), introdotta dal Trattato di Lisbona;

istituito un nuovo meccanismo permanente di stabilità finanziaria della zona euro (per gli Stati membri della zona euro), attraverso opportuna modifica del Trattato di Lisbona;

la strategia «Europa 2020» quale elemento fondamentale della *governance* economica e sociale europea;

la presentazione del «Rapporto annuale sulla crescita», sulla base del quale gli Stati membri presenteranno i «Programmi nazionali di riforma» (PNR) e i «Programmi di stabilità» (PSC) che verranno poi valutati Stato per Stato dalla Commissione;

un ulteriore rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri con riguardo agli aspetti della competitività;

registrato che, per il periodo 2013-2020, la Commissione europea non ritiene realistico un incremento del bilancio rispetto al valore attuale (1 per cento del RNL); da qui l'enfasi sulla qualità della spesa e sull'esigenza di coordinamento fra il bilancio europeo e i bilanci nazionali;

stigmatizzata l'assenza di indicazioni di rilievo circa le politiche settoriali, di cui si afferma solamente che proseguiranno nelle direzioni già indicate in dettaglio nella Relazione consuntiva relativa all'anno 2010,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che siano rispettati i termini previsti dalla legge per la presentazione della Relazione alle Camere.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 1**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

rilevato con rammarico il ritardo con cui la Relazione è stata presentata alle Camere, sicché il Senato si trova a dover esaminare come programmatiche azioni di cui ormai dovrebbe ormai valutare il consuntivo,

preso atto che:

tra i temi collegati alla piena attuazione del Trattato di Lisbona, saranno certamente al centro del dibattito istituzionale l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), per assicurare un efficace sostegno all'attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e della politica di sicurezza;

tra gli obiettivi programmatici figurano:

il regolamento che disciplinerà l'Iniziativa legislativa europea (ILE), introdotta dal Trattato di Lisbona;

istituito un nuovo meccanismo permanente di stabilità finanziaria della zona euro (per gli Stati membri della zona euro), attraverso opportuna modifica del Trattato di Lisbona;

la strategia «Europa 2020» quale elemento fondamentale della *governance* economica e sociale europea;

la presentazione del «Rapporto annuale sulla crescita», sulla base del quale gli Stati membri presenteranno i «Programmi nazionali di riforma» (PNR) e i «Programmi di stabilità» (PSC) che verranno poi valutati Stato per Stato dalla Commissione;

un ulteriore rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri con riguardo agli aspetti della competitività;

registrato che, per il periodo 2013-2020, la Commissione europea non ritiene realistico un incremento del bilancio rispetto al valore attuale (1 per cento del RNL); da qui l'enfasi sulla qualità della spesa e sull'esigenza di coordinamento fra il bilancio europeo e i bilanci nazionali;

stigmatizzata l'assenza di indicazioni di rilievo circa le politiche settoriali, di cui si afferma solamente che proseguiranno nelle direzioni già indicate in dettaglio nella Relazione consuntiva relativa all'anno 2010,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito:

1. a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che siano rispettati i termini previsti dalla legge per la presentazione della Relazione alle Camere;

2. alla luce delle modifiche introdotte all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009, che hanno suddiviso la precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in una Relazione consuntiva e in una Relazione programmatica, a valutare l'opportunità di promuovere una modifica regolamentare volta a disgiungere l'esame delle predette Relazioni da quello del disegno di legge comunitaria, onde assicurarne una più tempestiva valutazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 4

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premessi che si tratta della prima Relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, così come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009),

lamentato il forte ritardo con cui il Governo ha presentato l'atto alle Camere che, a termini di legge, avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 31 gennaio 2011, mentre esso è stato sottoposto al Parlamento solo nel successivo mese di maggio. Inoltre, poiché per Regolamento esso deve necessariamente essere esaminato congiuntamente al disegno di legge comunitaria, che solo ora giunge in questo ramo del Parlamento dopo una lunga prima lettura alla Camera dei deputati, il Senato si trova valutare il consuntivo 2010 solo nel marzo 2012,

rilevato criticamente che:

in tutto il Documento compare un solo punto di perplessità rispetto alle scelte dell'Unione, in particolare riferito all'adozione del trilinguismo nel brevetto europeo, mentre per il resto emerge una piena adesione, esplicita o addirittura implicita, come se la partecipazione all'Unione fosse un obiettivo superiore, indiscutibile in considerazione dei benefici enormi che arrecherebbe in particolare al nostro Paese;

nel Documento non è mai citato il principio di sussidiarietà, nonostante esso sia centrale nell'impianto delineato dal Trattato di Lisbona,

manifestata invece soddisfazione per l'introduzione, nella Relazione, di un Allegato II che reca l'elenco dei Consigli ministeriali, dei temi trattati in tali Consigli e dei rappresentanti del Governo italiano che vi hanno partecipato, rendendo così più agevole seguire l'evoluzione della partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea;

preso atto che la Relazione è articolata in quattro parti:

1. la prima, sugli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2010. Al riguardo, si rileva che:

1.1 l'obiettivo principale dell'anno 2010 è stato rappresentato dalle prime disposizioni attuative del Trattato di Lisbona;

1.2 per quanto riguarda le iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nel 2010 l'Unione ha contribuito at-

tivamente a mantenere alta la pressione politica sull'Iran per via dei pericolosi sviluppi tecnologici in campo nucleare;

1.3 nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni di pace;

1.4 l'Italia ha altresì continuato a sostenere con vigore le aspirazioni di entrata nell'Unione di Croazia, Islanda, Balcania Occidentale e Turchia;

1.5 per quanto riguarda il quadro generale delle politiche dell'Unione, il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha approvato la strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione;

1.6 per far fronte alla crisi economico-finanziaria, l'Unione si è poi dotata di nuovi strumenti: il primo è il Meccanismo permanente di gestione delle crisi (*European Stability Mechanism – ESM*); il secondo riguarda la supervisione sui mercati finanziari ovvero la riforma del sistema di vigilanza europeo con l'istituzione di tre nuove autorità di vigilanza microprudenziale europee (*European Banking Authority, European Securities and Market Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority*). Infine il Consiglio Ecofin ha dedicato molta attenzione ai gravi problemi determinati dal debito dello Stato in Grecia;

2. la seconda, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione. Al riguardo si rileva che:

2.1 il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) ha svolto un ruolo centrale;

2.2 nel 2010 sono state recepite nel nostro ordinamento, con appositi decreti legislativi, 20 direttive della legge comunitaria 2008 e 12 direttive della legge comunitaria 2009;

2.3 nel settore delle procedure di infrazione, la situazione è migliorata: le procedure ufficialmente pendenti sono scese da 150 all'inizio del 2010 a 131 alla fine del 2010, di cui tuttavia ben 32 sono giunte allo stadio di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia;

3. la terza, sulla partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali. Al riguardo si rileva che:

3.1 il tema del mercato interno resta uno dei punti cardine dell'integrazione europea, come testimonia l'attività di trasposizione nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, della cosiddetta «direttiva servizi»;

3.2 nel 2010 sono proseguiti i lavori per la creazione del brevetto dell'Unione europea, con la presentazione, a fine anno, di una proposta della Commissione europea tesa alla cooperazione rafforzata in materia di regime linguistico del brevetto, essenzialmente basata sul trilinguismo (inglese, francese, tedesco), rispetto alla quale il Governo italiano si è peraltro dichiarato contrario;

3.3 l'Italia ha completato le attività necessarie al varo dei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della Politica agricola comune (PAC);

3.4 il Governo ha inoltre partecipato attivamente al dibattito per la definizione dell'Agenda digitale europea nell'ambito della strategia «Europa 2020»;

4. la quarta, sulle politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia, incentrata sulla prosecuzione dei programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013;

quanto alle politiche di settore di interesse della Commissione, si rileva che:

I) con riferimento alla politica settoriale per la ricerca e l'innovazione:

I.1 l'Europa ripropone per il 2020 l'obiettivo del 3 per cento del PIL in ricerca e sviluppo (1 per cento pubblico e 2 per cento privato), già proposto nel 2000 (senza risultati) per il 2010;

I.2 il Governo italiano ha elaborato due documenti di interesse: la Strategia per l'internazionalizzazione della ricerca italiana (SIRit) e la *Road Map* delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo;

I.3 i risultati della partecipazione al VII Programma quadro di ricerca 2007-2013 sono stati insoddisfacenti in termini di ritorno: l'8,68 per cento, contro il 14 per cento di partecipazione alla spesa;

I.4 la partecipazione alle attività delle *Joint Technology Initiatives* (JTI) –partenariati pubblico-privati a lungo termine in settori ben precisi per attività di ricerca e sviluppo – ha finora riguardato: Artemis (per lo sviluppo di sistemi informatici integrati – *embedded systems*), Eniac (per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici), *Clean Sky* (per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile), *Innovative Medicines* (IMI) (per lo sviluppo di farmaci), *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH) (per lo sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno), coordinamento di programmi nazionali di ricerca (per la cooperazione su programmi nazionali degli Stati membri), Eurostars (per i progetti di ricerca e innovazione delle PMI), *Ambient Assisted Living* (AAL) (per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani);

I.5 vi è stata poi la partecipazione ad alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, all'iniziativa EUREKA, al programma COST, all'attività per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC) e al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI);

I.6 è stata infine avviata la programmazione dell'ottavo Programma quadro 2014-2020;

II) con riferimento alla politica settoriale per lo spazio (in collaborazione con l'ESA) si ricorda:

II.1 la costruzione del lanciatore VEGA;

II.2 la *governance* di Arianespace;

II.3 il programma di navigazione satellitare Galileo;

II.4 il programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*);

III) con riguardo alla politica settoriale per l'istruzione e formazione, si rileva che sono proseguiti:

III.1 il processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore (Processo di Bologna);

III.2 il rafforzamento della cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (Processo di Copenhagen), nel cui ambito è stato adottato, nel luglio 2009, il sistema ECVET (*European Credit System for Vocational Education and Training*), che delinea un quadro metodologico comune a carattere non obbligatorio volto ad agevolare il trasferimento dei crediti per i risultati dell'apprendimento nei processi di istruzione e di *training*. L'Italia sta peraltro adoperandosi per collegare il Sistema nazionale delle qualifiche e il Sistema di *standard* professionali al più ampio disegno dell'ECVET;

III.3 la realizzazione di un sistema informativo statistico della formazione professionale (SISTAF);

III.4 l'attuazione dei PON 2007-2013 «Competenze per lo sviluppo» (cofinanziato dal FSE) e «Ambienti per l'apprendimento» (cofinanziato dal FESR), entrambi rivolti alle scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia), rispettivamente per il miglioramento delle competenze dei docenti, l'innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione (in particolare quelle di base, oggetto delle indagini internazionali), la riduzione dei tassi di dispersione (degli abbandoni scolastici), la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo dell'educazione e istruzione lungo tutto l'arco della vita (il primo) e il miglioramento della funzionalità delle infrastrutture mediante l'incremento di attrezzature didattiche e di laboratori e il miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici (il secondo);

IV) con riferimento alla politica settoriale per la cultura, si rileva che, nell'ambito delle politiche di coesione di cui al Quadro strategico nazionale 2007-2013 per le quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, il Ministero per i beni e le attività culturali ha contribuito:

IV.1 all'attuazione della priorità 5 «Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo» mediante i Programmi Interregionali (POIn) «Attrattori culturali, naturali e turismo» (in collaborazione con il Ministero dell'ambiente) e mediante il Progetto «Poli museali di eccellenza»,

IV.2 all'attuazione del POIn «Energie rinnovabili e risparmio energetico» attivando iniziative di risparmio energetico nei musei e ha lavorato

al Progetto operativo di assistenza tecnica «Rete per la governante delle politiche culturali» nell'ambito del PON GAT (FESR) 2007-2013;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che:

a) siano rispettati i termini previsti dalla legge per la presentazione della Relazione alle Camere;

b) la Relazione sia redatta con maggiore organicità, presentando, per ciascuna delle politiche settoriali, un inquadramento generale, sul quale innestare gli avanzamenti avvenuti nell'ultimo anno.

La Commissione manifesta altresì la propria insoddisfazione:

A) circa la parte della Relazione dedicata alla politica spaziale, in quanto carente sia di informazioni, sia di indicazioni strategiche;

B) circa l'acquiescenza dell'Italia al consueto approccio radicale dell'Unione in tema di energia e cambiamenti climatici, benché le aste dei diritti di emissione nel sistema ETS diventeranno onerose a partire dal 2013, al prevedibile costo di 15 euro a tonnellata di CO₂ emessa, con un costo per l'Italia pari a circa un miliardo e mezzo di euro all'anno.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 4**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premessi che si tratta della prima Relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, così come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009),

lamentato il forte ritardo con cui il Governo ha presentato l'atto alle Camere che, a termini di legge, avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 31 gennaio 2011, mentre esso è stato sottoposto al Parlamento solo nel successivo mese di maggio. Inoltre, poiché per Regolamento esso deve necessariamente essere esaminato congiuntamente al disegno di legge comunitaria, che solo ora giunge in questo ramo del Parlamento dopo una lunga prima lettura alla Camera dei deputati, il Senato si trova valutare il consultivo 2010 solo nel marzo 2012,

rilevato criticamente che:

in tutto il Documento compare un solo punto di perplessità rispetto alle scelte dell'Unione, in particolare riferito all'adozione del trilinguismo nel brevetto europeo, mentre per il resto emerge una piena adesione, esplicita o addirittura implicita, come se la partecipazione all'Unione fosse un obiettivo superiore, indiscutibile in considerazione dei benefici enormi che arrecherebbe in particolare al nostro Paese;

nel Documento non è mai citato il principio di sussidiarietà, nonostante esso sia centrale nell'impianto delineato dal Trattato di Lisbona, manifestata invece soddisfazione per l'introduzione, nella Relazione, di un Allegato II che reca l'elenco dei Consigli ministeriali, dei temi trattati in tali Consigli e dei rappresentanti del Governo italiano che vi hanno partecipato, rendendo così più agevole seguire l'evoluzione della partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea;

preso atto che la Relazione è articolata in quattro parti:

5. la prima, sugli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2010. Al riguardo, si rileva che:

1.1 l'obiettivo principale dell'anno 2010 è stato rappresentato dalle prime disposizioni attuative del Trattato di Lisbona;

1.2 per quanto riguarda le iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nel 2010 l'Unione ha contribuito attivamente a mantenere alta la pressione politica sull'Iran per via dei pericolosi sviluppi tecnologici in campo nucleare;

1.3 nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni di pace;

1.4 l'Italia ha altresì continuato a sostenere con vigore le aspirazioni di entrata nell'Unione di Croazia, Islanda, Balcania Occidentale e Turchia;

1.5 per quanto riguarda il quadro generale delle politiche dell'Unione, il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha approvato la strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione;

1.6 per far fronte alla crisi economico-finanziaria, l'Unione si è poi dotata di nuovi strumenti: il primo è il Meccanismo permanente di gestione delle crisi (*European Stability Mechanism – ESM*); il secondo riguarda la supervisione sui mercati finanziari ovvero la riforma del sistema di vigilanza europeo con l'istituzione di tre nuove autorità di vigilanza microprudenziale europee (*European Banking Authority, European Securities and Market Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority*). Infine il Consiglio Ecofin ha dedicato molta attenzione ai gravi problemi determinati dal debito dello Stato in Grecia;

6. la seconda, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione. Al riguardo si rileva che:

2.1 il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) ha svolto un ruolo centrale;

2.2 nel 2010 sono state recepite nel nostro ordinamento, con appositi decreti legislativi, 20 direttive della legge comunitaria 2008 e 12 direttive della legge comunitaria 2009;

2.3 nel settore delle procedure di infrazione, la situazione è migliorata: le procedure ufficialmente pendenti sono scese da 150 all'inizio del 2010 a 131 alla fine del 2010, di cui tuttavia ben 32 sono giunte allo stadio di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia;

7. la terza, sulla partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali. Al riguardo si rileva che:

3.1 il tema del mercato interno resta uno dei punti cardine dell'integrazione europea, come testimonia l'attività di trasposizione nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, della cosiddetta «direttiva servizi»;

3.2 nel 2010 sono proseguiti i lavori per la creazione del brevetto dell'Unione europea, con la presentazione, a fine anno, di una proposta della Commissione europea tesa alla cooperazione rafforzata in materia di regime linguistico del brevetto, essenzialmente basata sul trilinguismo (inglese, francese, tedesco), rispetto alla quale il Governo italiano si è peraltro dichiarato contrario;

3.3 l'Italia ha completato le attività necessarie al varo dei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della Politica agricola comune (PAC);

3.4 il Governo ha inoltre partecipato attivamente al dibattito per la definizione dell'Agenda digitale europea nell'ambito della strategia «Europa 2020»;

8. la quarta, sulle politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia, incentrata sulla prosecuzione dei programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013;

quanto alle politiche di settore di interesse della Commissione, si rileva che:

V) con riferimento alla politica settoriale per la ricerca e l'innovazione:

I.1 l'Europa ripropone per il 2020 l'obiettivo del 3 per cento del PIL in ricerca e sviluppo (1 per cento pubblico e 2 per cento privato), già proposto nel 2000 (senza risultati) per il 2010;

I.2 il Governo italiano ha elaborato due documenti di interesse: la Strategia per l'internazionalizzazione della ricerca italiana (SIRit) e la *Road Map* delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo;

I.3 i risultati della partecipazione al VII Programma quadro di ricerca 2007-2013 sono stati insoddisfacenti in termini di ritorno: l'8,68 per cento, contro il 14 per cento di partecipazione alla spesa;

I.4 la partecipazione alle attività delle *Joint Technology Initiatives* (JTI) –partenariati pubblico-privati a lungo termine in settori ben precisi per attività di ricerca e sviluppo – ha finora riguardato: Artemis (per lo sviluppo di sistemi informatici integrati – *embedded systems*), Eniac (per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici), *Clean Sky* (per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile), *Innovative Medicines* (IMI) (per lo sviluppo di farmaci), *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH) (per lo sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno), coordinamento di programmi nazionali di ricerca (per la cooperazione su programmi nazionali degli Stati membri), Eurostars (per i progetti di ricerca e innovazione delle PMI), *Ambient Assisted Living* (AAL) (per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani);

I.5 vi è stata poi la partecipazione ad alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, all'iniziativa EUREKA, al programma COST, all'attività per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC) e al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI);

I.6 è stata infine avviata la programmazione dell'ottavo Programma quadro 2014-2020;

VI) con riferimento alla politica settoriale per lo spazio (in collaborazione con l'ESA) si ricorda:

II.1 la costruzione del lanciatore VEGA;

II.2 la *governance* di Arianespace;

II.3 il programma di navigazione satellitare Galileo;

II. 4 il programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*);

VII) con riguardo alla politica settoriale per l'istruzione e formazione, si rileva che sono proseguiti:

III.1 il processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore (Processo di Bologna);

III.2 il rafforzamento della cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (Processo di Copenhagen), nel cui ambito è stato adottato, nel luglio 2009, il sistema ECVET (*European Credit System for Vocational Education and Training*), che delinea un quadro metodologico comune a carattere non obbligatorio volto ad agevolare il trasferimento dei crediti per i risultati dell'apprendimento nei processi di istruzione e di *training*. L'Italia sta peraltro adoperandosi per collegare il Sistema nazionale delle qualifiche e il Sistema di *standard* professionali al più ampio disegno dell'ECVET;

III.3 la realizzazione di un sistema informativo statistico della formazione professionale (SISTAF);

III.4 l'attuazione dei PON 2007-2013 «Competenze per lo sviluppo» (cofinanziato dal FSE) e «Ambienti per l'apprendimento» (cofinanziato dal FESR), entrambi rivolti alle scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia), rispettivamente per il miglioramento delle competenze dei docenti, l'innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione (in particolare quelle di base, oggetto delle indagini internazionali), la riduzione dei tassi di dispersione (degli abbandoni scolastici), la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo dell'educazione e istruzione lungo tutto l'arco della vita (il primo) e il miglioramento della funzionalità delle infrastrutture mediante l'incremento di attrezzature didattiche e di laboratori e il miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici (il secondo);

VIII) con riferimento alla politica settoriale per la cultura, si rileva che, nell'ambito delle politiche di coesione di cui al Quadro strategico nazionale 2007-2013 per le quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, il Ministero per i beni e le attività culturali ha contribuito:

IV.1 all'attuazione della priorità 5 «Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo» mediante i Programmi Interregionali (POIn) «Attrattori culturali, naturali e turismo» (in collaborazione con il Ministero dell'ambiente) e mediante il Progetto «Poli museali di eccellenza»,

IV.2 all'attuazione del POIn «Energie rinnovabili e risparmio energetico» attivando iniziative di risparmio energetico nei musei e ha lavorato al Progetto operativo di assistenza tecnica «Rete per la governante delle politiche culturali» nell'ambito del PON GAT (FESR) 2007-2013;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che:

c) siano rispettati i termini previsti dalla legge per la presentazione della Relazione alle Camere;

d) la Relazione sia redatta con maggiore organicità, presentando, per ciascuna delle politiche settoriali, un inquadramento generale, sul quale innestare gli avanzamenti avvenuti nell'ultimo anno;

e) la parte della Relazione dedicata alla politica spaziale sia più ricca di informazioni e di indicazioni strategiche;

f) la Relazione richiami il principio di sussidiarietà, centrale nell'impianto delineato dal Trattato di Lisbona.

La Commissione, alla luce delle modifiche introdotte all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009, che hanno suddiviso la precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in una Relazione consuntiva e in una Relazione programmatica, invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di promuovere una modifica regolamentare volta a disgiungere l'esame delle predette Relazioni da quello del disegno di legge comunitaria, onde assicurare una più tempestiva valutazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

378^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3161) FERRANTE ed altri. – Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica

(Esame e rinvio)

Il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, presentato dal senatore Ferrante e da numerosi altri senatori appartenenti a diversi schieramenti politici, che contiene disposizioni volte a tutelare la mobilità ciclistica nel nostro Paese, favorendone al contempo lo sviluppo come modalità di trasporto alternativa rispetto all'uso dei veicoli a motore.

Come specificato dalla Relazione illustrativa, il provvedimento trae spunto dalla campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza dei ciclisti recentemente lanciata da un quotidiano inglese e diffusasi in altri Paesi europei. A livello interno, il numero elevato di ciclisti vittime di incidenti stradali che si è registrato negli ultimi anni colloca l'Italia tra i Paesi dove è più forte l'esigenza di predisporre misure di tutela.

Il provvedimento in esame interviene sulla legislazione vigente proponendo, all'articolo 1, l'introduzione di un nuovo Titolo *V-bis* nel Codice della strada, appositamente dedicato alla mobilità ciclistica.

Tale Titolo contiene 10 articoli, che si inseriscono pertanto dopo l'articolo 193 del Codice della strada.

L'articolo 193-*bis* specifica che le finalità del nuovo Titolo sono, in particolare, quella di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale, dando maggiore tutela a chi utilizza la mobilità cicli-

stica, nonché quella di incentivare e sviluppare l'uso di tale forma di mobilità.

L'articolo 193-*ter* introduce per gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati che transitino nelle strade urbane di scorrimento, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali l'obbligo di dotarsi di strumenti tecnici, come ad esempio sensori, allarmi sonori o specchi supplementari, che tutelino la mobilità ciclistica.

L'articolo 193-*quater* prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui un monitoraggio degli incroci più pericolosi, allo scopo di impiantare in tali aree semafori preferenziali per i ciclisti nonché altri strumenti che segnalino la presenza di questi ultimi ai guidatori dei veicoli.

In base all'articolo 193-*quinquies* è affidato al medesimo Ministero il compito di svolgere, con cadenza annuale, un'indagine nazionale per determinare il numero di persone che utilizzano la mobilità ciclistica, le aree interessate, il numero totale di chilometri di piste ciclabili e la loro dislocazione nel Paese, nonché il numero dei ciclisti oggetto di incidenti. Tale indagine dovrà essere illustrata alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 193-*sexies* dispone che le società che gestiscono strade e autostrade destinino il 2 per cento del proprio *budget* agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili.

Con il successivo articolo 193-*septies* si prevede che, ai fini del rilascio della patente di guida, venga resa obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione volto a migliorare la sicurezza di quanti usufruiscono della mobilità ciclistica.

L'articolo 193-*octies* fissa a 30 km/h il limite massimo di velocità nelle aree residenziali per gli autoveicoli che transitino nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali.

L'articolo 193-*novies* prevede che sia le aziende, private o pubbliche, che le persone fisiche possano sponsorizzare la creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili anche attraverso l'attività di gestione di noleggi biciclette in tali aree.

Con l'articolo 193-*decies* si prevede che le aziende e gli enti pubblici già tenuti, in base alla normativa vigente, all'individuazione di un responsabile della mobilità aziendale individuino soggetti con specifiche competenze in materia di mobilità ciclistica. Analoghe competenze dovranno avere le strutture di supporto e di coordinamento della mobilità aziendale istituite presso gli uffici tecnici comunali del traffico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 sulla mobilità sostenibile.

L'articolo 193-*undecies* stabilisce il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 141 del Codice della strada in materia di velocità.

In base all'articolo 2 del disegno di legge, infine, le disposizioni della legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ricorda che da lungo tempo auspica l'inasprimento delle pene per coloro che, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, provocano la morte di ciclisti o pedoni e che tale indicazione è stata recentemente condivisa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che sia possibile convenire sull'opportunità di un intervento legislativo su una materia di particolare importanza quale quella oggetto del provvedimento in esame. È tuttavia necessario evitare l'introduzione di disposizioni poco chiare o di difficile applicabilità. Ad esempio, il nuovo articolo 193-*octies* del Codice della strada, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come attualmente formulato rischierebbe di essere ampiamente disatteso. Analogamente, l'articolo 193-*decies* si aggiunge ad una miriade di disposizioni che pongono in capo agli enti locali le attività più disparate, restando poi inapplicate.

In conclusione, ribadisce la necessità di ragionare sul mantenimento dello spirito della proposta, modificandone i profili più problematici.

Il presidente GRILLO (*PdL*) concorda sul fatto che alcune delle disposizioni recate dal provvedimento in esame richiedano un approfondimento tecnico. A titolo esemplificativo, segnala che il nuovo articolo 193-*sexies*, che impone alle società che gestiscono strade e autostrade di destinare il 2 per cento del proprio *budget* alla realizzazione di piste ciclabili, da un lato prevede un importo troppo elevato, dall'altro impiega una terminologia atecnica che certamente genererebbe dubbi interpretativi. Ricorda che interventi di carattere sanzionatorio analoghi a quelli auspicati dal senatore Stiffoni sono previsti in un disegno di legge delega all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), pur riconoscendo la necessità di punire adeguatamente il soggetto che ha compiuto atti particolarmente gravi, ritiene che non ci si debba concentrare sul solo profilo sanzionatorio, ma si debba intervenire anche sul piano della prevenzione, ribaltando il paradigma su cui si incentra attualmente la mobilità urbana, caratterizzata da un eccessivo ricorso alle autovetture.

Auspica una riforma complessiva del Codice della strada, su cui troppe volte si è intervenuti con interventi non organici, previa approvazione di una legge delega con la quale il Parlamento indichi al Governo principi e criteri direttivi chiari.

In attesa di tale riforma, il provvedimento in esame può costituire l'occasione per ripensare la mobilità urbana, introducendo norme che tutelino ciclisti e pedoni.

Con riferimento all'articolo 193-*octies*, evocato dal senatore Fistarol, afferma che esso costituisce espressione di una mentalità già radicata in altri Paesi, che potrebbe essere importata anche nel nostro.

Il senatore GALLO (*PdL*) sottolinea l'importanza del fatto che il Parlamento si riappropri della funzione legislativa, esaminando e approvando disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra il contenuto del decreto-legge in esame – assegnato in sede referente alle Commissioni 5^a e 6^a riunite – che reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare la normativa tributaria sia per i cittadini che per le imprese, rafforzare le misure di contrasto all'evasione fiscale e razionalizzare le procedure di accertamento.

Il decreto si compone di 14 articoli, suddivisi in due Titoli, rispettivamente dedicati alle «Semplificazioni in materia tributaria» e all'«Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria».

Il Titolo I, in particolare, reca norme destinate a favorire la rateizzazione dei debiti tributari, a semplificare adempimenti ed oneri amministrativi previsti dalla normativa tributaria e ad introdurre una serie di facilitazioni per imprese e contribuenti. L'articolo 4, inoltre, detta disposizioni in tema di fiscalità locale finalizzate ad adeguare il sistema delle entrate degli enti locali all'abrogazione delle norme sull'esenzione dell'ICI sulla prima casa.

Tra le misure disciplinate dal Titolo II, invece, si segnalano disposizioni in tema di studi di settore e funzionamento del Sistema informativo della fiscalità; interventi nel settore delle certificazioni ed attività catastali, nonché misure relative alle procedure di affidamento delle concessioni in materia di giochi pubblici.

Di particolare rilievo appare il Capo II del Titolo II, il quale contiene una serie di novelle alla normativa tributaria vigente finalizzate a rafforzare le misure di contrasto all'evasione fiscale, in particolare intervenendo sul regime delle deduzioni, sul rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, sugli accertamenti dell'agenzia delle entrate, sui valori di bollo, sui valori scudati ed attività finanziarie all'estero, nonché sul contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. All'accertamento in materia doganale e in materia di giochi sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 9 e 10, mentre gli articoli 11 e 12 sono finalizzati ad adeguare alcune sanzioni amministrative per violazione della normativa

tributaria, nonché alcune delle procedure relative al contenzioso tributario e alla riscossione. Infine, le norme dell'articolo 12, commi 8, 9, 10 e 11, riguardano il trasferimento in proprietà alla regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.

Per quanto riguarda le norme di competenza dell'8^a Commissione, si segnalano, in particolare, i commi 5 e 6 dell'articolo 1, sulla partecipazione dei contribuenti ammessi a rateizzazione alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici.

Il comma 5 modifica l'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui esclude dalla partecipazione alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici i concorrenti che abbiano omesso pagamenti di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 euro. In particolare, con la modifica in esame si considerano adempienti (e come tali sono ammessi alle gare) i soggetti che siano stati ammessi alla rateizzazione del predetto debito tributario.

Il comma 6 reca una norma transitoria finalizzata a far salve le decisioni delle stazioni appaltanti già adottate alla data di entrata in vigore del decreto e coerenti con l'interpretazione di cui sopra.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 14 marzo 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria**294^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce sull'atto in titolo, il quale si inserisce nel quadro dei provvedimenti emanati dall'attuale Esecutivo al fine di fronteggiare la difficile situazione di crisi economica e di creare i presupposti per una ripresa del Paese, attraverso l'adozione di misure volte sia allo sviluppo delle attività economiche sia alla semplificazione in diversi e rilevanti settori, tra i quali assume fondamentale rilievo il settore fiscale e tributario.

I profili di diretta competenza della Commissione sono richiamati da alcune disposizioni del provvedimento, presenti in particolare negli articoli 2, 6, 10 e 12.

All'articolo 2, i commi 9 e 10 – prosegue il relatore – riconoscono la possibilità di sostituire i registri obbligatori cartacei dei dati di contabilità con la trasmissione telematica giornaliera dei dati stessi da parte di una serie di categorie di operatori, tra i quali gli esercenti depositi per uso anche agricolo entro determinati limiti di capienza.

Nell'estendere la facoltà predetta agli operatori non soggetti ad obbligo di trasmissione telematica della contabilità, la norma rimette a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle dogane quanto agli aspetti riguardanti sia tempi e modalità della presentazione, sia la gestione e conservazione dei dati trasmessi in via telematica.

L'articolo 6 detta disposizioni che incidono su attività e certificazioni in materia catastale, tra le quali, ai commi 3 e 4, le dichiarazioni relative all'uso del suolo, attualmente configurate nell'ambito degli adempimenti necessari per l'erogazione di contributi agricoli previsti da OCM comunitarie, *ex* articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Le dichiarazioni in questione – prosegue il relatore – presupposto della concessione dei detti contributi, sono fornite dagli interessati all'AGEA e da questa poi all'Agenzia del territorio, costituendo pertanto un utile strumento per l'aggiornamento della banca dati catastale.

La frequente disomogeneità o incompletezza dei dati forniti comporta tuttavia disposizioni di semplificazione, quali i commi 3 e 4 in parola, con le quali sarà il Direttore dell'Agenzia del territorio, con proprio provvedimento, a definire le modalità omogenee delle dichiarazioni e dei relativi dati.

Particolare rilievo rivestono per il comparto dell'ippica i commi da 3 a 7 dell'articolo 10, che vanno ad incidere su rilevanti aspetti quali l'incremento e il miglioramento delle razze equine, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, la determinazione degli stanziamenti a premi, l'entità e la ripartizione degli importi relativi alle scommesse.

Le disposizioni in questione – prosegue il relatore – si rendono necessarie in considerazione della grave crisi del settore, causata in gran parte dal progressivo decremento negli ultimi anni della raccolta di scommesse, che ha già provocato interventi normativi, tra i quali la trasformazione di UNIRE in ASSI con il decreto-legge n. 98 del 2011, espressione della necessità di una revisione organica della disciplina di settore.

Il comma 3 si inserisce in tale prospettiva, affidando ad un successivo regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988 la riforma dell'attuale disciplina finalizzata a razionalizzare e rilanciare il settore, garantire la trasparenza e la regolarità delle competizioni, nonché il dovuto coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, titolare del potere di indirizzo e di vigilanza sull'ASSI, ripartire i proventi garantendo l'espletamento dei compiti dell'Agenzia stessa, e infine realizzare un sistema organico atto a promuovere la salute e il benessere del cavallo.

Il comma 4 interviene in materia di scommesse ippiche, prescrivendo che la posta unitaria minima di gioco – dagli attuali 50 centesimi – è ribassata fino a 5 centesimi, pur potendo oscillare fino ad un euro, con provvedimento amministrativo dettato in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche; si tratta di una previsione che, secondo la relazione governativa, tende a rendere più accattivante la scommessa, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.

Il comma 5 – prosegue il relatore – affronta una conseguenza della norma del 2011 secondo cui l'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE, disponendo la definizione, anche

in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie per L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ASSI.

I criteri da seguire, relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate, contemplano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI; relativamente alle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, invece, la definizione, in via equitativa, contempla una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari.

Per l'effetto di tali riparti, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione alle finalità di finanziamento del monte premi delle corse.

Il comma 6 ricava, per l'anno 2012, l'importo di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica, attingendolo dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Dicastero per le diverse attività di competenza dello stesso.

Il comma 7 – prosegue il relatore – consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 12 prevede norme riguardanti contenzioso in materia tributaria e riscossione, nel cui contesto i commi 6 e 7 interessano il comparto primario, con riferimento ai crediti dei consorzi agrari.

Il comma 6 disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 410 del 1999.

La norma è volta ad uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, di cui i consorzi agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge citata, ai crediti di cui i consorzi stessi erano invece titolari, che infatti vennero estinti ai sensi dell'articolo 8 predetto.

La presente disposizione – prosegue il relatore – estende lo stesso trattamento ai crediti che i singoli consorzi agrari avessero ceduto a terzi e di cui, conseguentemente, non risultassero più titolari alla data citata, evitando altresì che crediti analoghi possano essere oggetto di trattamento diverso.

Il successivo comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo alle problematiche attinenti al settore olivicolo (n. 782)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 34)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il presidente ANDRIA (*PD*) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Mongiello ha illustrato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato alla seduta del 6 marzo scorso).

La relatrice MONGIELLO (*PD*), nel ribadire le valutazioni già espresse in sede di illustrazione dello schema di risoluzione, ricorda che il percorso finalizzato all'introduzione, in sede europea, dell'obbligo di etichettatura in relazione all'olio di oliva è iniziato circa dieci anni fa in Senato. Anche nella legislatura in corso la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si è attivata per l'approvazione della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, nella prospettiva di garantire per qualsiasi alimento la piena tracciabilità delle materie prime utilizzate.

I fenomeni di agropirateria – anche con riguardo all'olio di oliva – rivestono ormai una valenza nazionale e vanno contrastati attraverso un'azione incisiva ed efficace.

Va inoltre sottolineata la necessità di modificare il regolamento (CE) 24 gennaio 2011, n. 61/2011, al fine di ridurre il livello di «alchil esteri», attualmente eccessivamente elevato e in grado di precludere la possibilità di garantire la piena tracciabilità dell'olio di oliva e le giuste pratiche produttive.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, sottolineando l'importanza della materia in questione ed altresì l'esigenza di salvaguardare la qualità dell'olio di oliva.

Rileva, tuttavia, che la salvaguardia della tracciabilità dei prodotti agroalimentari non può essere garantita solo attraverso l'approvazione di risoluzioni, atteso che l'unica modalità veramente efficace per conseguire tale obiettivo è quella di dare applicazione alla legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, attraverso l'emanazione da parte del Governo degli appositi decreti attuativi. Risultano infatti incomprensibili le ragioni per cui i predetti decreti attuativi non siano stati ancora emanati dall'Esecutivo.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, evidenziando che la tutela dell'olio di oliva costituisce un importante elemento del *made in Italy*, da salvaguardare e da valorizzare.

L'olio di oliva, infatti, ha qualità organolettiche significative, come pure proprietà salutistiche di rilievo, nonché un'immagine internazionale da tutelare.

Esprime infine l'auspicio che i decreti attuativi della legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, vengano emanati al più presto dal Governo.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, sottolineando l'importanza dell'olio di oliva nell'ambito della più ampia questione della tutela del *made in Italy*.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), dopo essere intervenuto brevemente in merito alla delibera del Consiglio di Presidenza n. 106 del 2011, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, evidenziando che la coltura dell'olio di oliva è in crisi e che l'unico modo per superare tale situazione è quello di valorizzare i profili attinenti alla qualità, all'etichettatura e alla tracciabilità di tale prodotto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente ANDRIA, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice Mongiello (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 886 E 2605

Il presidente ANDRIA avverte che la riunione del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 886 e 2605, in materia di misure per la competitività e per il sostegno al settore agricolo, già convocata oggi al termine dell'Ufficio di Presidenza, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 782
(Doc. XXIV, n. 34)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo alle problematiche attinenti al settore olivicolo,

premessi che:

l’Italia è uno dei maggiori produttori in Europa e nel mondo di oli di oliva vergini con una produzione nazionale media di 500.000 tonnellate, due terzi dei quali extravergine e con oltre quaranta denominazioni DOP e IGP riconosciute dall’Unione Europea;

l’Italia esporta circa 250.000 tonnellate all’anno della sua produzione ed il fenomeno è in continua crescita in particolare verso i paesi dell’est, confermandosi tra i leader mondiali nell’esportazione di tale prodotto, posto che l’olio di oliva italiano è noto per la sua pregiata qualità;

nel settore oleario italiano si registra un notevole giro di affari di milioni di euro, pertanto tale mercato ha una rilevante importanza non solo per l’economia e le imprese agroalimentari ma, altresì, per il patrimonio culturale e ambientale se si considera il numero di lavoratori occupati nel settore e la percentuale di superficie coltivata;

negli ultimi anni si è registrata una dilagante ascesa del fenomeno delle frodi nel settore oleario che minaccia gravemente la sicurezza alimentare ed altera la concorrenza, pregiudicando i rapporti economici e determinando prezzi anomali in ribasso, che incidono negativamente sulla redditività delle imprese agricole;

si evidenzia che le frodi si verificano, tra l’altro, rispetto al rilevante quantitativo di olio di oliva sfuso che l’Italia importa dagli altri Paesi, principalmente dalla Tunisia con una percentuale del 93 per cento dell’olio importato e, a seguire, da Australia, Cile, Marocco e Stati Uniti;

le province italiane di destinazione dei flussi di olio importati, quali Pavia, Lucca, Genova, Perugia, Roma e Firenze, sono, tra l’altro, le sedi principali di produzione degli oli di oliva italiani;

nello specifico, ciò che rende particolarmente allarmante la questione relativa alle importazioni italiane in regime di perfezionamento attivo di oli di oliva vergini è la prevalenza assoluta di quelle temporanee rispetto a quelle definitive: il 75,9 per cento del totale di olio di oliva vergine, oggetto di lavorazione e trasformazione, è successivamente riesportato all’estero; mentre solo il 24,1 per cento è importato definitivamente;

a tal proposito, si verifica che tale olio di oliva, anche se originario e proveniente da Paesi stranieri, viene riesportato come olio 100 per cento

italiano, ed invero quella di etichettare oli di oliva vergini di importazione con il marchio *made in Italy* si conferma come una delle frodi più frequenti;

oltre agli illeciti concernenti l'origine dell'olio, il settore è seriamente compromesso a causa della presenza sul mercato di oli non di qualità poiché sottoposti ad operazioni di manipolazione che ne alterano la genuinità;

a riguardo, rispetto alle verifiche della qualità e delle caratteristiche degli oli posti in commercio, risultano inadeguati i metodi di analisi e i parametri stabiliti dalla normativa al fine di individuare gli oli deodorati e di cattiva qualità, anche considerando che il parametro di valutazione per scoprire la presenza di «alchil esteri» è rappresentato da un valore soglia eccessivamente alto, che di fatto non scoraggia la produzione di oli extravergini deodorati;

l'aumento delle contraffazioni e delle sofisticazioni nell'ambito del mercato degli oli di oliva vergini, quantitativamente determinato da consistenti flussi di importazioni e da movimentazioni intracomunitarie, ha fatto emergere l'inefficacia dei sistemi di controllo rispetto all'autenticità, qualità e specificità della produzione nazionale;

si rileva la necessità di garantire l'identità e la qualità degli oli nazionali contrastando e prevenendo quelle attività illecite che si verificano a causa delle inefficaci procedure di controllo a disposizione delle autorità preposte e di una carente normativa in materia, in pregiudizio della sicurezza e qualità alimentare, della redditività delle imprese agricole virtuose nonché della corretta e trasparente informazione dei consumatori;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi rispetto alla filiera dell'olio di oliva vergine, tenendo conto delle seguenti priorità:

– proporre alle istituzioni europee la modifica del Regolamento (CE) 24 gennaio 2011, n. 61/2011 al fine di ridurre il livello di «alchil esteri» per individuare le caratteristiche degli oli di oliva vergini e, dunque, garantire condizioni di corretta concorrenza tra le imprese e tutelare le giuste pratiche produttive;

– l'ammissione al regime di perfezionamento attivo non deve essere autorizzata per un periodo non inferiore a due anni, al fine di prevenire e contrastare le frodi;

– nell'ambito del settore oleario deve essere attivato un piano straordinario di controlli che preveda gli idonei accertamenti nell'ambito del commercio degli oli di oliva, adottando provvedimenti più rigorosi ed efficaci per garantire l'autenticità delle produzioni;

– allo scopo di indurre le società e gli enti che operano nell'ambito della filiera a rendere più rigorosi i controlli sulle attività svolte per conto degli stessi da chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, deve essere estesa a tali soggetti, in conformità alla legge 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 145

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ITTICO SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA PESCA COSTIERA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU)*

Plenaria

285^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

*(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera
dei deputati*

*(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, anno 2010*

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3129. Parere alla 14^a Commissione sui documenti LXXXVII, n. 4 e LXXXVII-bis, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 3129, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2011).

Passando alle parti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge, mentre l'articolo 2 reca una serie di principi e criteri direttivi, di carattere generale, a cui dovrà attenersi l'Esecutivo per l'esercizio delle deleghe.

L'articolo 5, inoltre, conferisce una specifica delega al Governo al fine di adottare dei testi unici o dei codici per quanto attiene ai settori oggetto delle deleghe contenute nel provvedimento in attuazione delle direttive comunitarie.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, delega il Governo a dare attuazione alla direttiva n. 75 del 2010 relativa alle emissioni industriali. La delega in questione prevede che il Governo proceda ad una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale sulla quale interviene altresì l'articolo 10 del provvedimento in esame.

Segnala, inoltre, l'articolo 11, inserito anch'esso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, concernente la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. L'importanza della norma è data dall'inserimento di una serie di disposizioni volte a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva n. 7 del 2011 relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Si tratta di un problema affrontato in numerose occasioni dalla Commissione industria e sul quale è intervenuto anche l'articolo 35 del decreto-legge cosiddetto «cresci Italia», esaminato dalla Commissione stessa nelle scorse settimane.

L'articolo 13 contiene alcune modifiche al codice del consumo in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, mentre l'articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

L'articolo 18 concerne l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari, mentre l'articolo 20 reca delle modalità di trasmissione dei dati al Parlamento nei casi di frodi e sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande.

L'articolo 21 dà attuazione alla direttiva n. 7 del 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, introducendo nuove forme di cooperazione tra gli Stati membri.

L'articolo 26, infine, prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Passando quindi all'esame delle direttive contenute nei rispettivi allegati al provvedimento in esame, a cui il Governo dovrà dare attuazione una volta entrato in vigore il disegno di legge in esame, segnala la direttiva n. 102 del 2009, in materia societaria, la direttiva n. 31 del 2010, relativa alle prestazioni energetiche degli edifici, la citata direttiva n. 75 del 2010 sulle emissioni industriali e la direttiva n. 70 del 2011, recante un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Osserva, infine, che il disegno di legge comunitaria, come ogni anno, è altresì accompagnato dalla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010 e dalla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, accompagnato dal dottor Marco Barbieri, direttore centrale relazioni esterne.

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'INPS, in relazione all'affare assegnato relativo agli effetti della soppressione degli enti previdenziali ENPALS ed INPDAP ed il relativo trasferimento delle loro funzioni all'INPS (n. 748)

Il dottor MASTRAPASQUA ricorda che l'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del

2011, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione di INPDAP ed ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Obiettivo dell'accorpamento è il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo.

L'intervento è l'ultimo atto di un percorso legislativo che prende il via già con la legge n. 247 del 2007, di attuazione del protocollo *Welfare* del 23 luglio 2007, continua con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009 e con l'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito nella legge n. 25 del 2010, per provare a concludersi con la legge 12 novembre 2011, n. 183. L'accorpamento intende inoltre consentire la realizzazione di riduzioni dei costi complessivi di funzionamento, che si sommano a quelle già disposte dall'articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011, la quale prevedeva, per il complesso di INPS, INPDAP ed INAIL, una riduzione delle spese di finanziamento per 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo un riparto da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia. La citata legge n. 214 stabilisce inoltre che entro il 31 marzo 2012 debbano essere deliberati i bilanci di chiusura degli enti soppressi; entro 60 giorni successivi all'approvazione dei bilanci di chiusura si provvederà all'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento all'INPS delle risorse strumentali umane e finanziarie degli enti soppressi.

Allo scopo di indirizzare le prime fasi dell'incorporazione, il Ministro del lavoro ha emanato una specifica direttiva, che pone particolare enfasi sul rispetto della data del 31 marzo 2012 per la deliberazione dei bilanci di chiusura da parte dei competenti organi degli enti soppressi. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle risorse all'INPS, l'attività degli organi degli enti soppressi dovrà essere limitata agli adempimenti connessi alla deliberazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2011.

La confluenza di INPDAP ed ENPALS determinerà una decisa modifica dei principali aggregati dell'istituto, sia dal punto di vista economico-finanziario che di personale. La situazione dell'INPS si appalesa, dunque, sostanzialmente unica nel panorama internazionale, caratterizzandosi, anche con riferimento ai costi di funzionamento, per una situazione di grande virtuosità.

Sul piano delle attività intraprese nell'ambito del processo di integrazione, il presidente Mastrapasqua richiama la determinazione presidenziale n. 5802 del 23 gennaio 2012, che definisce le linee generali sulle finalità, priorità e modalità di attuazione dei percorsi di integrazione degli enti soppressi, per il loro riassetto organizzativo e funzionale, nell'ottica di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il progressivo allineamento verso i migliori *standard* di servizio per l'utenza.

Tale finalità trova consistenza nella integrazione delle risorse degli enti soppressi nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell'INPS, quali l'omogeneizzazione e ampliamento dei servizi, lo sviluppo della cultura previdenziale e del conto assicurativo, il popolamento del casellario dell'Assistenza, l'incremento dell'efficacia delle attività contrattuali, il potenziamento dell'accertamento del credito e riscossione, la riduzione strutturale del contenzioso, lo sviluppo del modello organizzativo, la valorizzazione del patrimonio da reddito, l'evoluzione del modello d'offerta e interazione con i *partner* istituzionali, la razionalizzazione logistica, l'accesso *on line* dei servizi per agevolare modalità alternative di fruizione dei servizi e sviluppo della qualità nonché la telematizzazione della domanda, l'automazione dei controlli e dei processi operativi e la dematerializzazione.

Il presidente Mastrapasqua illustra quindi le principali attività intraprese dalle commissioni responsabili delle singole aree tematiche.

Con riferimento all'area delle Entrate, relativamente al recupero coattivo, rileva che, anche per i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali gestite fino al 31 dicembre 2011 dai soppressi INPDAP ed ENPALS, dovrà essere utilizzato l'avviso di addebito introdotto con l'articolo 30 della legge n. 122 del 2010. Peraltro è in corso di predisposizione una proposta di determinazione per l'approvazione di due nuovi regolamenti finalizzati a disciplinare in modo omogeneo la materia delle dilazioni amministrative ed è stata avviata una riflessione in ordine alla opportunità di pervenire entro l'anno alla integrazione dei flussi telematici nella dichiarazione Uniemens, che garantisca la maggiore flessibilità ed affidabilità.

Nell'area dell'Organizzazione si stanno esaminando gli assetti, i modelli organizzativi di lavoro e i sistemi di rilevazione della qualità del servizio, al fine di prevedere percorsi di integrazione e criteri omogenei di individuazione dei livelli di responsabilità. Per quanto concerne l'area delle Risorse Strumentali, è stato inoltre adottato un provvedimento di utilizzo del Fondo di riserva iscritto nel preventivo INPS, con l'obiettivo di assicurare la copertura finanziaria delle spese di funzionamento non obbligatorie, urgenti ed indifferibili, necessarie per garantire la continuità dei servizi.

Sul piano degli acquisti di beni e servizi, in mancanza delle necessarie coperture finanziarie e nelle more dell'analisi delle informazioni e della documentazione, è stata evidenziata la necessità di disporre affidamenti provvisori, per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni, svolgendo contemporaneamente tutti gli approfondimenti necessari a ricomprendere i servizi acquisiti dai soppressi enti nell'ambito dei contratti già stipulati dall'istituto.

In ordine agli aspetti patrimoniali, è in corso di effettuazione la ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare degli enti soppressi.

In relazione all'area della Contabilità, sono state fornite indicazioni volte a garantire e ad assicurare la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa degli enti soppressi, la

correttezza e l'economicità nella gestione, fino all'emanazione dei decreti attuativi.

Nell'area del Controllo di gestione, sono stati avviati incontri finalizzati ad individuare le possibili modalità di integrazione dei sistemi di programmazione e controllo già esistenti, nella consapevolezza che, mentre per l'ENPALS non si sono riscontrati elementi tali da ipotizzare un rallentamento della fase di integrazione, con riferimento all'INPDAP, considerata la strutturale complessità dall'ente, è stato necessario finalizzare l'analisi alla ricognizione dei meccanismi operativi e dei criteri di misura delle attività.

Con riferimento all'area delle Risorse umane, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa per la definizione delle sedi di rinnovo della RSU, che riguarda tutte le articolazioni territoriali dell'INPS, e delle strutture *ex* INPDAP ed *ex* ENPALS. È stata inoltre acquisita la situazione del personale degli enti soppressi e sono stati avviati incontri tecnici al fine di anticipare il più possibile l'analisi rispetto alla scadenza del 31 marzo per la rideterminazione degli organici. Per quanto attiene all'Area Pensioni, sin dai primi giorni di dicembre sono stati svolti incontri al fine di redigere una circolare illustrativa delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del medesimo anno) e dei possibili riflessi di tali disposizioni sugli enti in questione.

Relativamente all'area dei Sistemi Informativi, è stato concordato che ogni attività di razionalizzazione non possa prescindere dallo spostamento del Data Center *ex* INPDAP presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici INPS, al fine di conseguire l'abbattimento dei costi relativi alle *utilities* e di gestione del Data Center, la razionalizzazione del *licensing* del software di base, l'integrazione dei sistemi e progressiva armonizzazione delle procedure e dei relativi servizi e la razionalizzazione della gestione e manutenzione delle apparecchiature.

Per l'area della Comunicazione, i primi tavoli congiunti hanno consentito di individuare alcune aree di sovrapposizione e una prima agenda di possibili interventi, indirizzati all'ottimizzazione interna e alla finalizzazione esterna rivolta all'utenza, concernenti, tra l'altro, siti web, *media relations*, rassegna stampa e comunicazione interna via Intranet.

È stato inoltre predisposto un nuovo piano di Audit integrato che prevede momenti sinergici, sia per quanto riguarda l'aspetto formativo e lo sviluppo delle risorse, sia sotto l'aspetto operativo.

Infine, nell'area del Contenzioso, l'attuale fase di transizione e riorganizzazione dell'Istituto fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi ha richiesto l'adozione di misure specifiche in tema di rappresentanza legale degli enti soppressi, con riferimento al settore legale e, dunque, alla rappresentanza in giudizio. Ad oggi, le misure sono state tutte adottate e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, tra l'altro, omogeneizzando e rendendo uniforme gli strumenti a disposizione di tutti gli avvocati dell'amministrazione. Nello specifico, la rappresentanza legale degli Enti soppresso, spettante ai rispettivi presidenti, è

cessata contestualmente alla soppressione degli enti stessi. Conseguentemente, la Presidenza dell'INPS si è resa parte attiva al fine di garantire ed assicurare, senza soluzione di continuità, le funzioni di rappresentanza, difesa ed assistenza legale, onde evitare di far incorrere l'Istituto in preclusioni o decadenze con conseguenti ed evidenti danni.

Il presidente GIULIANO ringrazia il presidente Mastrapasqua per la propria esposizione e dichiara aperto il dibattito.

Prende per primo la parola il senatore CASTRO (*PdL*), il quale, premesso che le fusioni tra organizzazioni ed enti si presentano sempre come operazioni di particolare complessità, sottolinea che anche quella in esame non rappresenta un *merger of equals*, anche, sia pur non solo, per la particolare gracilità del sistema informativo dell'INPDAP e le caratteristiche del Fondo Aristotele. A suo giudizio nel caso in esame è indispensabile che l'INPS, che in questi anni ha saputo costruire *performance* notevolissime, diventi il parametro di riferimento dell'intero sistema; diversamente, non si avrebbe alcuna integrazione tra gli enti e si assisterebbe invece al fallimento di un *merger* emblematico per l'intero settore pubblico. Giudica la fusione tra i tre enti una occasione storica da non perdere, ritenendo che a questo scopo l'unico vero obiettivo sia rappresentato dall'adozione del criterio «20-50-100». Discorso analogo si riferisce al profilo logistico: in questo quadro, egli sollecita una vigorosa dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP, ribadendo che l'unica possibilità di successo della fusione è costituita da una *merger* a trazione INPS.

Il senatore NEROZZI (*PD*) nota che l'obiettivo della fusione è stato da tempo auspicato da molti, anche in epoche in cui era impopolare. Nel concreto, la fusione, per la massa finanziaria complessivamente implicata e per il potere attribuito al nuovo ente così risultante, assume un'importanza che rischia di porre numerosi problemi. In questo quadro, egli invita a prestare particolare attenzione ad aspetti delicatissimi, tra cui segnala il nodo delle consulenze e quello delle nuove assunzioni. L'esigenza di cautela deriva anche dalla assoluta imparagonabilità, in particolare, tra i sistemi informativi degli enti. In questo senso, sollecita un approfondimento in merito alla reale situazione dell'INPDAP, che consenta di chiarire se i «buchi» cui il presidente Mastrapasqua ha fatto riferimento, riguardino i nuovi o i vecchi pensionati, scongiurando situazioni che penalizzino i lavoratori. Particolare attenzione andrà posta anche in considerazione del sistema di *welfare* dell'INPDAP, anche in relazione ai programmi del Governo; in particolare, evidenzia la necessità di rivedere la situazione del contenzioso, quella del complessivo sistema delle relazioni sindacali e tra le parti sociali e dei CAAF. Il conseguimento di una *governance* unitaria è inevitabilmente complesso. Atteso inoltre che rappresentati dell'INPS e dell'INPDAP partecipano a molti Consigli d'Amministrazione, ritiene indispensabile disporre di un quadro esaustivo che consenta di in-

dividuare con completezza ogni possibile profilo di incompatibilità. Sul punto, auspica che il Governo faccia la propria parte.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), nel ricordare di essere stata promotrice della richiesta di chiarimenti in ordine alle ricadute dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha determinato la soppressione di INPDAP ed ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, ribadisce le ragioni a fondamento della propria richiesta, evidenziando le criticità che l'illustrazione del presidente Mastrapasqua ha per alcuni profili confermato. Auspica conclusivamente che egli presenti quanto prima un progetto specifico ed articolato idoneo a chiarire le modalità con le quali intende, attraverso il progetto di fusione, dar corso ad un ente più efficace e più efficiente e che consenta anche una riduzione dei costi a carico del cittadino.

La senatrice CARLINO (*IdV*) prende brevemente la parola per chiedere quali conseguenze derivino dalla fusione ai fini del ricongiungimento dei trattamenti pensionistici, se permangano le agevolazioni INPDAP a favore dei lavoratori aventi diritto e se l'unificazione comporti assunzioni dei dipendenti INPDAP di area A.

Il presidente GIULIANO fa presente che la documentazione oggi consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea annuncia che i rimanenti interventi e la replica del presidente Mastrapasqua avranno luogo in altra seduta, che verrà fissata nei tempi più brevi.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3007, già fissato al giorno 15 marzo, è differito a giovedì 22 marzo, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
BIOLOGI E DEI SUBCOMMISSARI DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO PER
L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DELLA REGIONE LAZIO, IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 (SPERIMENTAZIONE CLINICA E
RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

330^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi e sugli orientamenti del Governo in tema di tutela del paesaggio

Il ministro ORNAGHI illustra gli orientamenti e gli indirizzi di governo in materia di tutela del paesaggio sottolineando il ruolo sempre più centrale di questo tema rispetto agli interessi della cittadinanza e nell'ambito del dibattito pubblico. Sempre più viva è infatti l'attenzione sui beni comuni nei loro diversi aspetti valoriali e giuridici. Il suolo è infatti un elemento della biosfera da preservare a fini ecologici ed idrogeologici e, al tempo stesso, un elemento essenziale del territorio rilevante nelle sue

componenti naturalistiche e di derivazione antropica. Il primo dato su cui riflettere è il fatto che le superfici artificiali sono aumentate, in Italia, tra il 1956 ed il 2001, del 500 per cento. In molte parti del nostro territorio, a fronte di un decremento demografico, si è paradossalmente verificato un incremento delle superfici urbanizzate. Le cause del fenomeno sono molteplici e complesse: oltre a motivazioni economiche – i cosiddetti investimenti nel mattone – vi sono anche ragioni legate alle esigenze finanziarie degli Enti locali, che sempre più spesso utilizzano l'edificabilità dei suoli come strumento di politica di bilancio. Un ulteriore spunto di riflessione è rappresentato dalle distorsioni causate dal vigente regime degli indennizzi delle espropriazioni per opere di pubblica utilità: il sistema vigente sembra infatti favorire il consumo di territorio agricolo poiché riconosce il prezzo di mercato per i suoli edificabili o edificati e concede uno sconto, anche più del 40 per cento, nel caso di suoli agricoli. Fa quindi presente che, nel quadro di una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, è necessario affrontare la limitazione del consumo del suolo che, insieme al fenomeno della dispersione urbana, rappresenta un elemento di rischio consistente per il paesaggio italiano. Risulta pertanto opportuno il rifiuto del metodo dei condoni edilizi. Tale approccio non va inteso come ostacolo per le attività delle imprese edili le quali, si sono dimostrate attente, anche nell'ambito delle associazioni rappresentative di categoria, ad agire sul recupero delle periferie degradate e delle vaste aree industriali dismesse e sul miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. In questa prospettiva, la prima azione del Ministero sarà quella di dare massimo impulso al processo di emanazione dei nuovi piani paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta di un'attività già avviata dal Ministero ed ormai ad uno stato abbastanza avanzato. In questa prospettiva si cercherà di estendere la pianificazione paesaggistica all'intero territorio regionale, piuttosto che limitarla solo ai beni direttamente soggetti a vincolo paesaggistico. In tale contesto, il piano paesaggistico è destinato ad essere uno strumento di pianificazione di area vasta in grado di dettare quanto meno le invarianti dei processi di trasformazione e di canalizzarle verso le aree già urbanizzate o comunque artificiali da recuperare e riqualificare, preservando i suoli agricoli ed i paesaggi di maggior pregio. I nuovi piani paesaggistici dovranno dettare specifiche prescrizioni d'uso relative alle aree vincolate determinando così una rivoluzione copernicana nell'attività di tutela del paesaggio e riducendo la conflittualità istituzionale che spesso si registra tra le Amministrazioni locali e gli organi del Ministero nella gestione dei vincoli paesaggistici. Con i nuovi piani entrerà in vigore la semplificazione introdotta dal decreto-legge n. 70 del 2011, in base alla quale, al verificarsi di specifiche condizioni, il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sarà obbligatorio ma non vincolante e si considererà comunque favorevole decorso il termine di 90 giorni. Inoltre, con la necessaria intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si intende promuovere una iniziativa legislativa che fissi alcuni principi

fondamentali in materia di governo del territorio e che favorisca la riqualificazione dei centri urbani e delle periferie. La legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942) è ormai obsoleta e, con il concerto degli attori istituzionali e degli altri soggetti anche portatori di interessi diffusi, dovrà essere rinnovata affrontando realtà complesse e diversificate al fine di contenere al massimo il consumo di suolo e di canalizzare le attività edificatorie verso il rinnovamento e la riqualificazione delle città. Il Governo ha intanto proceduto ad emanare le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, che prevedono la necessaria approvazione da parte delle Regioni di leggi finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare. Le leggi regionali potranno prevedere anche il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale, la delocalizzazione di tali volumetrie in aree diverse, l'ammissibilità di modifiche delle destinazioni d'uso, nonché di modifiche della sagoma necessarie all'armonizzazione architettonica con gli edifici esistenti. Esprime infine piena consapevolezza della complessa realtà con cui occorre confrontarsi. Gli obiettivi prefissati devono essere però conseguiti se si intende tutelare il paesaggio nazionale anche in favore delle future generazioni.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il ministro Ornaghi per l'esauriente relazione svolta ed auspica una fattiva collaborazione con il suo Dicastero nel corso dell'esame dei disegni di legge in materia di città d'arte e di centri storici, nonché sulle proposte di legge in materia di abitazioni di qualità attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore DELLA SETA (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta dal ministro Ornaghi, con particolare riferimento alle parti relative alla necessità di ridurre il consumo del suolo ed alla necessità di valorizzare il patrimonio paesaggistico nazionale. Dichiarando quindi di condividere l'esigenza di un rinnovamento della normativa urbanistica che fissi le linee di indirizzo della politica di governo del territorio. Ritiene altresì importante una chiusura definitiva della stagione dei condoni edilizi. Con particolare riguardo alla rilevazione effettuata dall'Agenzia del territorio, nel corso del 2001, di oltre un milione di case non iscritte nei registri catastali, fa presente l'urgenza di discriminare quelle abusive dal punto di vista urbanistico, in quanto costruite in aree non edificabili, così da evitare una tardiva regolarizzazione che si configurerebbe come una sanatoria degli abusi edilizi. Chiede infine chiarimenti sulla effettiva disponibilità dell'importo di 100 milioni di euro, derivante dall'impiego dei fondi strutturali, da destinare al recupero di talune strutture dell'area archeologica di Pompei.

Il senatore FERRANTE (PD) ringrazia il Ministro per la sua esposizione e fa presente che in questi anni il Dicastero per i beni e le attività culturali ha giustamente riservato un'attenzione particolare al tema del rapporto tra tutela del paesaggio e sviluppo delle fonti rinnovabili, anche se sembra possibile rilevare l'esistenza di un qualche pregiudizio, da superare, nei confronti dell'eolico, visto che su diciannove richieste di valutazione di impatto ambientale relative ad impianti eolici nessuna ha ricevuto parere positivo.

Il senatore MONACO (PD) chiede al Ministro se non ritenga che una certa retorica di questi anni sul federalismo e sulla sussidiarietà abbia determinato problemi nel settore della tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il ministro ORNAGHI ricorda che 105 milioni di euro, provenienti dai fondi europei per la coesione territoriale, sono stati resi disponibili per le prime opere di messa in sicurezza dell'area di Pompei e che egli ha concluso un accordo con i Ministri dell'interno e della coesione territoriale al fine di assicurare la rapida indizione delle gare e il buon uso delle risorse. Anche con riferimento a Pompei, va ribadito che lo Stato deve avere un ruolo di regia nella tutela dei beni culturali e del paesaggio e deve anche svolgere una valutazione delle iniziative proposte dai privati, oltre che garantire la corretta attuazione di queste ultime. In ordine poi alle fonti rinnovabili, va osservato che deve essere ricercato un equilibrato punto di mediazione tra la necessità di tutelare il paesaggio e l'esigenza di non ostacolare lo sviluppo della *green economy*. Fa quindi presente, con riferimento alla domanda avanzata dal senatore Monaco, che oggi nemmeno un illuminato dittatore sarebbe in grado di imporre una unica volontà centrale al pluralismo sociale e che, ben prima dei dibattiti sul federalismo, lo stesso regionalismo ha determinato problemi di non poco momento.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Ministro e dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni.

IN SEDE REFERENTE

(3162) Deputato LANZARIN ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DELLA SETA (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei deputati Lanzarin ed altri, facendo preliminarmente presente che lo stesso è stato approvato dalla Camera lo scorso 16 febbraio. Esso reca modificazioni al Codice ambientale, di cui al de-

creto legislativo n. 152 del 2006, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Alcune delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo sono analoghe ad altre già approvate dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia ambientale (Atto Senato n. 3111). In particolare, l'articolo 1 reca modifiche in materia di sfalci e potature: all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152, le parole da: «per la produzione» fino a: «biomassa» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso». Il contenuto della disposizione è analogo a quello dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2), a firma del Relatore, approvato dalla Commissione durante l'esame dell'Atto Senato n. 3111. L'articolo 2 dispone in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati analogamente a quanto previsto dall'emendamento 3.0.23 (testo 4), a firma del Relatore, approvato dalla Commissione durante l'esame dell'Atto Senato n. 3111. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 è inserito, difatti, il comma 2-*bis* che prevede che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del medesimo articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 216-*bis* è sostituito con un comma che prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata, analogamente a quanto previsto dal citato emendamento 3.0.23 (testo 4). È inserito un comma 3-*bis*, che dispone che le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata.

Ritiene infine opportuno integrare il testo del disegno di legge illustrato con alcune delle disposizioni che sono state approvate dal Senato, in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, e che sono state

successivamente espunte durante il successivo esame da parte della Camera dei deputati.

Il presidente D'ALÌ dichiara di condividere la considerazione del senatore Della Seta sulla necessità di integrare i contenuti del disegno di legge in esame con alcune misure, già approvate dal Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2012, allo scopo di dare ai cittadini risposte immediate su questioni particolarmente urgenti e delicate.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge in titolo per giovedì 22 marzo 2012, alle ore 13.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il senatore FERRANTE (*PD*), relatore, integra i contenuti della relazione già svolta con particolare riferimento ai principi per l'attuazione della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Al riguardo fa presente che i criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* *e)* ed *f)*, introducono specificazioni ultronee rispetto ai contenuti della direttiva 2010/63/UE e rischiano pertanto di creare una normativa nazionale di recepimento confusa ed indeterminata. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di inserire una specifica osservazione nella proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 13 marzo 2012

Sottocommissione permanente per l'Accesso
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCHI

Intervengono per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Dopo aver rilevato che l'organizzazione dei prossimi programmi per l'Accesso dovrà garantire che non si determini alcuna interferenza con la campagna di informazione relativa alle prossime elezioni amministrative, anche se esse interessano un numero di elettori inferiore al 25% del corpo elettorale, illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 26 marzo al 23 maggio 2012. Mette quindi ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene comunicato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

(La seduta, sospesa alle ore 14,25, é ripresa alle ore 14,35).

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario trasmesso dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione «10 minuti di...» per il mezzo televisivo, relativamente al periodo compreso tra il 27 marzo e il 23 maggio 2012, e per il mezzo radiofonico, relativamente al giorno 26 marzo 2012.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 13 marzo 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per il periodo compreso tra il 27 marzo e il 23 maggio 2012, e radiofonico, per il giorno 26 marzo 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999»;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Domande per l'accesso televisivo:

Prot.	Richiedente	Sigla Richiedente	Titolo
6692	Associazione di volontariato "Mica Aurea"		Il monastero dei Santi Cosma e Damiano in Mica Aurea, ovvero di San Cosimato in Trastevere: un patrimonio ancora da scoprire
6694	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	UNPLI	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese
6688	ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA	AAI - ITALIA	Actionaid, il diritto di cambiare
6697	Voglio vivere ONLUS - membro Unione internazionale Raoul Folle-reau		Contro la lebbra, contro tutte le lebbre per la giustizia verso la pace. L'ora dei poveri. Dedicare un'ora di lavoro il Venerdì Santo nell'ora della morte di Cristo per la solidarietà ai più bisognosi
6698	Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale	CIPSI	L'Africa cammina con i piedi delle donne: nobel per la pace alle donne africane
6699	Comitato collaborazione medica	CCM	Sorriso di madri africane, campagna per la salute materno infantile in Africa
6705	Associazione Iniziative Sociali - Seguimi ONLUS	A.I.S. - SEGUIMI	Bisogni, diritti e tutela dei minori in situazioni di abuso e maltrattamento
6700	Divento Grande ONLUS		Ragazzi autistici, persone speciali

Domande per l'accesso radiofonico:

Prot.	Richiedente	Sigla Richiedente	Titolo
6695	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	UNPLI	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 13 marzo 2012

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 22

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,50

IX Comitato

Sfruttamento minori

Riunione n. 4

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 11,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido

Audizione di Don Antonello Dani, Responsabile della Comunità l'Abbraccio
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Don Antonello DANI, *Responsabile della Comunità l'Abbraccio*, e la dottoressa Liliana GLADULI, *Presidente della Comunità l'Abbraccio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le onorevoli Anita DI GIUSEPPE (*IdV*), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), Maria Letizia DE TORRE (*PD*), Amalia SCHIRRU (*PD*), Donella MATTESINI (*PD*), nonché le senatrici Laura ALLEGRINI (*PDL*), Giuliana CARLINO (*IdV*), Maria Alessandra GALLONE (*PDL*) e Luciana SBARBATI (*UDC-SVP-AUT*).

Don Antonello DANI, *Responsabile della Comunità l'Abbraccio*, e la dottoressa Liliana GLADULI, *Presidente della Comunità l'Abbraccio*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,45 alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 13 marzo 2012

Plenaria
150^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene il generale di brigata Cosimo Piccinno, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), accompagnato dal capitano Pietro Della Porta e dal maresciallo Giuseppe Scarpulla.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione stabilisce inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo, sottolineando che essa è preordinata all'acquisizione di elementi istruttori per due distinti filoni di inchiesta: quello sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario nazionale e quello sulle strutture socio-sanitarie per anziani.

Il generale Cosimo PICCINNO, avvalendosi anche di strumenti informatici, illustra l'operato dei NAS, nel corso dell'anno 2011, nell'attività di contrasto alle irregolarità del settore sanitario. Fornisce, in particolare, dati relativi alle attività in materia di sicurezza sanitaria e di accertamento de-

gli illeciti commessi nel settore ospedaliero. Segnala all'attenzione della Commissione l'opportunità di valutare, in un'ottica di possibile riforma legislativa, l'introduzione di una più rigida separazione tra le attività di gestione e quelle di controllo.

Passa quindi a trattare nello specifico le tematiche riguardanti le strutture ricettive per anziani, soffermandosi sull'evoluzione del quadro normativo e sulle problematiche maggiormente ricorrenti, con particolare riferimento alle residenze sanitarie assistenziali.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori SACCOMANNO, D'AMBROSIO LETTIERI, PORETTI, MASCITELLI e GRAMAZIO.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone, sulla scorta di un intervento del senatore GRAMAZIO, di rinviare il seguito dell'audizione ad una seduta successiva, così da consentire all'audito di rispondere in maniera esaustiva ai molteplici quesiti a lui rivolti.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dato atto della presenza del *quorum* di cui all'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno, propone di attivare i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, ai fini dello svolgimento dei sopralluoghi contemplati dal programma dell'inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per anziani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.